

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
e successive integrazioni e modificazioni

Aprile 2018



STUDIO
ALTIERI

STUDIO ALTIERI S.P.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”

Aggiornato a Aprile 2018

INDICE

PARTE GENERALE.....	1
Glossario	1
1. IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	3
1.1. Aspetti fondamentali del D. Lgs. n. 231/2001	3
1.2. I Reati rilevanti ai fini del Decreto	4
1.3. Le sanzioni	7
1.4. L'evoluzione legislativa del Decreto.....	9
1.5. L'esimente della responsabilità: l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	16
2. LE LINEE GUIDA EMANATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	18
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI STUDIO ALTIERI S.P.A.	20
3.1. Il modello di <i>governance</i> e la struttura organizzativa di Studio Altieri.....	20
3.1.1. Il Consiglio di Amministrazione	20
3.2. Le ragioni dell'adozione del Modello da parte di Studio Altieri S.p.A.	21
3.3. L'attività preparatoria all'adozione ed all'aggiornamento del Modello.....	22
3.4. L'adozione del Modello.....	23
3.5. Le componenti del Modello	23
3.6. Verifica ed aggiornamento del Modello	25
3.7. Verifiche sull'efficacia del Modello.....	26
3.8. I Destinatari del Modello.....	26
3.9. La comunicazione sul Modello.....	27
3.10. La Formazione sul Modello	28
4. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE	29

5. IL CONTROLLO DI GESTIONE	30
5.1. Il bilancio, preventivo e consuntivo. I <i>budget</i> relativi alle commesse	30
5.2. IL sistema di registrazione dei costi	31
6. IL CODICE ETICO	32
6.1. Finalità del Codice Etico	32
6.2. Struttura e Destinatari del Codice Etico.....	32
6.3. I principi etici fondamentali e le norme di comportamento	33
6.4. L'attuazione ed il controllo sul rispetto del Codice Etico.....	34
7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
7.1. La composizione ed i requisiti dell'Organismo di Vigilanza. Il compenso.	35
7.2. La durata dell'incarico, la sostituzione e le cause di cessazione	36
7.3. Requisiti dei componenti dell'OdV, cause di ineleggibilità e decadenza.....	37
7.4. I principi etici e comportamentali di riferimento per l'Organismo di Vigilanza	38
7.5. I compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	39
7.6. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza	42
7.7. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	43
7.8. I profili di responsabilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	43
7.9. Informative dell'Organismo di Vigilanza	44
8. IL SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI	45
8.1. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	45
8.2. I flussi informativi dall'OdV verso gli organi sociali.....	49
8.3. I flussi informativi nei confronti dei Soggetti apicali e dei Dipendenti.....	50
8.4. I flussi informativi nei confronti dei Consulenti	51
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE	51
9.1. Finalità del Sistema Disciplinare	51

9.2. La struttura del Sistema Disciplinare	52
9.3. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.....	52
9.4. L’ambito di operatività soggettivo del Sistema Disciplinare	53
9.4.1. I Soggetti in posizione apicale	53
9.4.2. I Soggetti in posizione subordinata	54
9.5. L’ambito di operatività oggettivo del Sistema Disciplinare	54
9.6. Le sanzioni applicabili	55
9.6.1. Le sanzioni per i Soggetti in posizione apicale.....	56
9.6.2. Le sanzioni per i Soggetti in posizione subordinata	57
9.6.3. Le sanzioni per i Terzi Destinatari	57
9.7. Il procedimento di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni	58
9.7.1. Procedimento nei confronti dei Soggetti in posizione apicale	60
9.7.2. Procedimento nei confronti dei Soggetti in posizione subordinata.....	61
10. SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	63
10.1. Selezione.....	63
10.2. Formazione	63
PARTE SPECIALE I	
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
ARTICOLI 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	64
1. Le fattispecie di riferimento	64
2. Le Aree a Rischio	77
3. Funzioni Aziendali coinvolte	80
4. Presidi e Regole di comportamento	81
PARTE SPECIALE II	
REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	
ARTICOLO 24 <i>BIS</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	88
1. Le fattispecie di riferimento	88
2. Le Aree a Rischio	97
3. Presidi e Regole di comportamento	97
PARTE SPECIALE III	
DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	

ARTICOLO 24 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	100
1. Le fattispecie di riferimento	100
2. Le Aree a Rischio	104
3. Presidi e Regole di comportamento	105
PARTE SPECIALE IV	
REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	
ART. 25 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	107
1. Le fattispecie di riferimento	107
2. Le Aree a Rischio	111
3. Funzioni Aziendali coinvolte	112
4. Presidi e Regole di comportamento	112
PARTE SPECIALE V	
REATI SOCIETARI	
ARTICOLO 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	
A. ART. 25 TER LETT. A – S; ART. 25 SEXIES	114
1. Le fattispecie di riferimento	114
2. L'individuazione delle Aree a Rischio	127
3. Funzioni Aziendali coinvolte	128
4. Presidi e Regole di comportamento	128
B. LETTERA S) BIS	132
1. Le fattispecie di riferimento	132
2. L'individuazione delle Aree a Rischio	136
3. Funzioni Aziendali coinvolte	139
4. Presidi e Regole di comportamento	140
PARTE SPECIALE VI	
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	
ARTICOLO 25 QUINQUIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	146
1. La fattispecie di riferimento	146

2. Le Aree a Rischio	147
3. Funzioni Aziendali coinvolte	148
4. Presidi e Regole di comportamento	148
PARTE SPECIALE VII	
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO ARTICOLO 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	
1. Le fattispecie di riferimento	150
2. Conformità al D.Lgs. 81/2008.....	153
3. Le Aree a Rischio	154
4. Presidi e Regole di comportamento	155
PARTE SPECIALE VIII.....	
REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO ART. 25 OCTIES D.LGS.231/2001.....	
1. Le fattispecie di riferimento	157
2. Le Aree a Rischio	161
3. Funzioni Aziendali coinvolte	162
4. Presidi e Regole di comportamento	163
PARTE SPECIALE IX	
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001	
1. Le fattispecie di riferimento	165
2. Le Aree a Rischio	171
3. Funzioni Aziendali coinvolte	171
4. Presidi e Regole di comportamento	172
PARTE SPECIALE X	
REATI AMBIENTALI ARTICOLO 25 UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 .	
	174

1. Le fattispecie di riferimento	174
2. Le Aree a Rischio	190
3. Funzioni Aziendali coinvolte	191
4. Presidi e Regole di comportamento	191
 PARTE SPECIALE XI	
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’	
IRREGOLARE	
ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS.231/2001	195
1. Le fattispecie di riferimento	195
2. Le Aree a Rischio	197
3. Funzioni Aziendali coinvolte	198
4. Presidi e Regole di comportamento	198

PARTE GENERALE

Glossario

Aree (di attività) a rischio	<i>Le aree di attività aziendale nel cui ambito è più concreto il rischio di commissione dei Reati.</i>
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
CdA	Consiglio di Amministrazione di Studio Altieri S.p.A.
Codice Etico	Codice Etico adottato dalla Società.
Collaboratori	Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale.
Decreto	Il D. Lgs. n. 231/01, come successivamente modificato e integrato.
Destinatari	Tutti i soggetti destinatari del Modello e, in particolare, gli Amministratori, i Dipendenti, i Collaboratori, i Terzi Destinatari ed in generale, ai fini del Modello, tutti coloro che operano in nome o per conto della Società.
Dipendenti	Tutti i lavoratori subordinati della Società (compresi i dirigenti).
Ente	Società, associazioni, consorzi, ecc., rilevanti ai sensi del Decreto.
Funzione	Struttura organizzativa della Società.
Gruppo di Lavoro	Gruppo di lavoro costituito da risorse interne alla Società affiancate da professionisti esterni, il quale ha curato le attività di <i>Risk Assessment</i> .
Illecito disciplinare	Condotta tenuta dal lavoratore dipendente in violazione delle norme di comportamento previste dal Modello Organizzativo.
Linee Guida	Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo secondo il Decreto, approvate da Confindustria, nella versione di volta in volta aggiornata ed attualmente in vigore.
Modello (Organizzativo)	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del</i>

	<i>Decreto.</i>
Organi Sociali	<i>Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società.</i>
Organismo di Vigilanza (o Organismo o OdV)	<i>L'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del Decreto.</i>
Pubblica Amministrazione (o P.A.)	Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, anche di fatto, nonché i membri degli Organi delle Comunità Europee e i Funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.
Processi Sensibili	Processi aziendali che possono condurre alla commissione di Reati.
Protocolli	I protocolli di controllo che compongono il Modello.
Reati o Reato	I reati rilevanti a norma del Decreto.
SCI	Sistema di Controllo Interno
Soggetti in posizione apicale	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima.
Soggetti in posizione subordinata	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto in posizione apicale.
Società (o Studio Altieri)	Studio Altieri S.p.A., con sede legale in Thiene (VI), Via Colleoni nn. 56/58.
Terzi Destinatari	I soggetti che, pur non essendo legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sono tenuti al rispetto del Modello in virtù dei compiti e delle funzioni svolte.

1. IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1. Aspetti fondamentali del D. Lgs. n. 231/2001

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, entrato in vigore il 4 luglio 2001, si è inteso **adeguare la normativa interna** in materia di responsabilità delle persone giuridiche **alle convenzioni internazionali** cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995*, sulla tutela degli interessi finanziari;
- la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997*, sulla lotta alla corruzione;
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997*, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio della **responsabilità amministrativa, ma sostanzialmente penale**, degli Enti (da intendersi come enti forniti di personalità giuridica, nonché come società ed associazioni anche prive di personalità giuridica ed infine consorzi; sono esclusi dall’ambito di operatività del Decreto gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici territoriali) per alcune fattispecie di reato commesse, **nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi Enti**, da:

- a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cc.dd. “Soggetti in posizione apicale”);
- b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) che precede (cc.dd. “Soggetti in posizione subordinata”).

La condizione essenziale dell’**interesse o vantaggio** degli Enti, quale elemento caratterizzante il reato, merita un particolare approfondimento. La Relazione che accompagna il Decreto attribuisce infatti al concetto di “interesse” una valenza prettamente soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore materiale del reato, che deve essersi attivato avendo come fine della propria condotta la realizzazione di uno specifico interesse dell’Ente. Al contrario, il “vantaggio” ha una valenza di tipo oggettivo, riferita ai risultati effettivi della condotta del soggetto agente. Si fa

in particolare riferimento ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo perseguito l'obiettivo di realizzare un interesse dell'Ente, abbia comunque posto in essere un vantaggio in favore dello stesso.

La medesima Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza dell'interesse richieda una verifica *ex ante*, laddove invece quella avente ad oggetto l'esistenza del vantaggio, che può essere tratto dall'Ente anche qualora la persona fisica non abbia agito nell'interesse dello stesso, richiede sempre una verifica *ex post*, essendo necessario valutare il solo risultato della condotta criminosa. Con riferimento ad entrambi i requisiti, infine, è opportuno rilevare come l'interesse ed il vantaggio non debbano necessariamente avere contenuto economico.

L'art. 5, comma 2, del Decreto esclude tuttavia la responsabilità dell'Ente qualora i Soggetti indicati dalla medesima disposizione abbiano agito perseguendo esclusivamente l'interesse proprio o di terze persone. La norma deve essere letta tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), ove si stabilisce una riduzione della sanzione pecuniaria per il caso in cui l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o, comunque, ne abbia ricevuto vantaggio minimo. Se il Soggetto ha agito perseguendo tanto un interesse proprio quanto quello dell'Ente, quest'ultimo sarà invece passibile di sanzione.

Tramite tali previsioni, il legislatore ha voluto coinvolgere il patrimonio dell'azienda e, in definitiva, gli interessi economici dei Soci, nella punizione di alcuni illeciti penali realizzati da Amministratori e/o Dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'azienda. In questo modo, tutti i soggetti interessati sono chiamati ad un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale, anche in funzione preventiva.

1.2. I Reati rilevanti ai fini del Decreto

Gli Enti sono responsabili ai sensi del Decreto qualora uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo (ovvero i Soggetti in posizione apicale e/o i Soggetti in posizione subordinata) commetta, nell'interesse e/o a vantaggio degli Enti stessi, uno dei Reati espressamente richiamati nel Decreto.

Al momento dell'adozione del presente Modello, i Reati richiamati dal Decreto (c.d. "reati-presupposto") che, come tali, sono rilevanti ai fini dell'eventuale

responsabilità dell'Ente, possono essere suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

- 1) **reati contro la Pubblica Amministrazione**, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- 2) **delitti informatici ed trattamento illecito di dati**, richiamati dall'art. 24 *bis* del Decreto;
- 3) **delitti in materia di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24 *ter* del Decreto;
- 4) **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, richiamati dall'art. 25 *bis* del Decreto;
- 5) **delitti contro l'industria ed il commercio**, richiamati dall'art. 25 *bis* 1 del Decreto;
- 6) **reati societari**, richiamati dall'art. 25 *ter* del Decreto;
- 7) **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'art. 25 *quater* del Decreto;
- 8) **delitti contro la personalità individuale**, richiamati dall'art. 25 *quinqies* del Decreto;
- 9) **reati di abuso dei mercati** (c.d. *market abuse*), richiamati dall'art. 25 *sexies* del Decreto;
- 10) **reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamato dall'art. 25 *quater* 1 del Decreto;
- 11) **reati aventi carattere transnazionale**, previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146;
- 12) **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, richiamati dall'art. 25 *septies* del Decreto;
- 13) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, richiamati dall'art. 25 *octies* del Decreto;
- 14) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25 *novies* del Decreto;
- 15) **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, richiamato dall'art. 25 *novies* del Decreto;
- 16) **reati in materia di tutela penale dell'ambiente**, richiamati dall'art. 25 *undecies* del Decreto;
- 17) **reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25 *duodecies* del Decreto.

L'Ente è ritenuto responsabile dei Reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche qualora questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le

sanzioni pecuniarie e interdittive (su cui si veda il successivo par. 1.3) sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Da ultimo, va rilevato che, ai sensi dell'art. 23 del Decreto, commette reato chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente al quale è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure. L'Ente sarà inoltre responsabile qualora, dalla commissione di tale illecito, sia derivato allo stesso un interesse o un vantaggio.

Infine, l'art. 4 del Decreto disciplina l'ipotesi di reati commessi all'estero¹ da un soggetto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto, sia funzionalmente legato

¹ Il Decreto fa riferimento ai casi di cui ai seguenti articoli del codice penale:

Art. 7. Reati commessi all'estero. E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8. Delitto politico commesso all'estero. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero. Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;

all'Ente. Qualora quest'ultimo abbia la propria sede principale in territorio italiano, infatti, l'Ente potrà essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a tali illeciti, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procederà contro l'Ente solo qualora la richiesta sia stata formulata anche nei confronti dell'Ente medesimo.

1.3. Le sanzioni

Riscontrata la commissione di un Reato, l'accertamento della responsabilità dell'Ente è attribuito al Giudice penale competente a decidere della responsabilità della persona fisica che si assume aver commesso il Reato stesso.

Qualora ritenuto responsabile, un Ente è soggetto all'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, qualificate come aventi natura "amministrativa" (cfr., art. 9 del Decreto):

I. Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono disciplinate dagli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Rispetto ad esse, il Legislatore ha introdotto un sistema di applicazione delle sanzioni "per quote". In forza di tale meccanismo, in sede di commisurazione della sanzione, il Giudice penale determina:

- il numero delle quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo di ciascuna quota, da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto, allo scopo di assicurare la concreta efficacia della sanzione irrogata.

2. si tratti di delitto per il quale è stabilita l'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

L'Ente può dunque rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, e 10 c.p. Il rinvio a tali disposizioni deve però essere coordinato con le previsioni degli articoli da 24 a 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/01, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - la Società potrà rispondere soltanto di quei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*.

II. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive individuate dall'art. 9, comma 2, del Decreto, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni Reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive, limitando notevolmente la libertà d'azione dell'Ente, sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Soggetti in posizione apicale, ovvero da Soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto, le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in via cautelare, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da Reato;
- vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive, la cui applicazione è generalmente temporanea, sono stabiliti dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il Giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale, laddove sussistano tutte le condizioni a tal proposito richieste dall'art. 15, comma 1.

III. Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è, ai sensi dell'art. 19 del Decreto, una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna.

IV. Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso in cui all'Ente sia comminata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la propria sede principale.

Delineati, in estrema sintesi, gli elementi caratterizzanti le sanzioni previste dal Decreto, va rilevato che, nell'ambito del procedimento in cui si discute della responsabilità dell'Ente, possono inoltre essere disposti sia il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto), sia il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

1.4. L'evoluzione legislativa del Decreto

Le fattispecie di Reato suscettibili – in base al Decreto – di far sorgere la responsabilità amministrativa dell'Ente sono soltanto quelle **espressamente elencate** dal legislatore.

Per effetto anche di provvedimenti normativi successivi, il novero dei Reati rilevanti ai fini del Decreto è stato notevolmente ampliato nel tempo.

Ripercorrendo brevemente l'evoluzione legislativa della normativa in oggetto, il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), riportava i soli **reati contro la Pubblica Amministrazione**, per completezza di seguito elencati:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (322 c.p.);

- Peculato, Concussione, Induzione a dare o promettere utilità, Corruzione e Istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.).

Con la Legge 18 marzo 2008, n. 48 viene introdotto l'art. 24 *bis*, recante la previsione delle seguenti fattispecie di reato in dipendenza di **delitti informatici e trattamento illecito di dati**:

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).

Successivamente, con la Legge 15 luglio 2009, n. 94, viene inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24 *ter*, che ha introdotto nel Decreto i seguenti **delitti di criminalità organizzata**:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) c.p.p.).

La Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito l'art. 25 bis, che mira a punire gli Enti per i delitti previsti dal Codice Penale in materia di "**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento**".

Si tratta, in particolare, dei reati di:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.).

Alle fattispecie appena indicate sono state aggiunte, grazie alle modifiche apportate all'art. 25 bis dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", i reati di "Contraffazione, alterazione o uso di marchi ovvero di brevetti, modelli e disegni" (art. 473 c.p.) e di "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (art. 474 c.p.).

Con riferimento alla medesima famiglia di Reati, inoltre, la Legge da ultimo menzionata ha introdotto l'art. 25 bis 1, dedicato ai "Delitti contro l'industria e il commercio". In particolare, rilevano oggi, ai fini del Decreto, anche i reati di:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

Le novità introdotte dalla Legge 99/09 riguardano, infine, anche l'inserimento nel Decreto dell'art. 25 *novies*, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Tale disposizione ha ad oggetto, nello specifico, i reati previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a *bis*), e terzo comma, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione dei Diritti d'autore.

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ha introdotto il nuovo art. 25 *ter*, estendendo il regime della responsabilità da reato degli Enti ai c.d. **reati societari**, dei quali di seguito, per completezza, si ricordano:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, commi 1 e 3, cod. civ.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 2, cod. civ., successivamente abrogato dalla Legge 28 dicembre 2002, n. 262);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, 1 e 2 comma, c.c., successivamente abrogato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- Impedito controllo (art. 2625, comma, 2 cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.).

Lo stesso art. 25 *ter* è stato poi modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha, tra l'altro, inserito nel novero dei reati-presupposto l'art. 2629 *bis* cod. civ., in tema di "Omessa comunicazione del conflitto di interessi". Nel *corpus* dell'art. 25 *ter* è stata inoltre introdotta, *ex* Legge 6 novembre 2012, n. 190, la fattispecie di cui all'art. 2635, comma 3, cod. civ., in materia di "Corruzione tra privati" che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6 del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, viene oggi affiancata dal reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" *ex* art. 2635 *bis* cod. civ. Infine, suddetto articolo è stato ulteriormente modificato dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 che, nell'apportare delle modifiche al reato di "False comunicazioni sociali" ed alle norme ad esso collegate all'interno del Codice Civile, ha apportato delle "*Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari*", inserendo nel novero dei reati-presupposto anche l'art. 2621 *bis* cod. civ., avente ad oggetto i cc.dd. "Fatti di lieve entità".

La Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *quater*, dedicato ai **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**. La norma fa riferimento sia alle fattispecie individuate dal Codice Penale² e dalle leggi speciali in materia, sia alle disposizioni di cui all'art. 2 della "*Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*", tra cui rientrano anche le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *quinquies*, riguardante i **delitti contro la personalità individuale**, tra i quali si annoverano:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);

² Ed in particolare agli artt. 270 *sexies* c.p. (Condotte con finalità di terrorismo), 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), 280 *bis* c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), 289 *bis* c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuni dei delitti previsti dai capi primo e secondo).

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Recentemente, con il D. Lvo 4 marzo 2014, n. 39, è stato inserito nell'art. 25 *quinquies* il riferimento all'art. 609 *undecies* c.p., rubricato "Adescamento di minorenni". Da ultimo, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha aggiunto al novero dei reati previsti dalla medesima disposizione l'art. 603 *bis* c.p., relativo all'"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", fenomeno noto anche come "caporalato".

Dedicata ad una materia analoga a quella appena analizzata, la Legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha inserito nel Decreto l'art. 25 *quater* 1, che punisce gli Enti nella cui struttura sia stato commesso il delitto di cui all'art. 583 *bis* c.p., avente ad oggetto le "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, è stato aggiunto l'art. 25 *sexies*, concernente i **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato**, ossia le cc.dd. fattispecie di "*Market abuse*". Si tratta dei reati previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (noto anche come T.U. della Finanza) nonché dei relativi illeciti amministrativi. In particolare, vi si annoverano i reati di:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo Unico della finanza);
- Manipolazione del mercato (art. 185 Testo Unico della finanza).

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto due nuove tipologie di reato-presupposto all'interno della disciplina di cui al D. Lgs. 231/01. Nel Decreto è stato, infatti, inserito l'art. 25 *septies*, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente per **i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. Il provvedimento legislativo, integrando il quadro delle norme di presidio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, stabilisce come fattore di novità la punibilità delle Società anche per i reati di natura colposa, diversamente da quanto previsto sino a pochi anni fa per i Reati rilevanti ai fini del Decreto, per i quali era necessario, quale presupposto di responsabilità, la sussistenza dell'elemento del dolo (corrispondente alla previsione ed alla volontà dell'evento inteso come conseguenza dell'azione o dell'omissione, oppure corrispondente alla coscienza e volontà del fatto nei reati privi di evento in senso naturalistico). Si tratta, come evidente, dei reati di:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Proseguendo nella trattazione, il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 relativo all'attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto l'art. 25 *octies*, così estendendo l'ambito della responsabilità degli Enti ai **reati di ricettazione e riciclaggio**, ed in particolare:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p., introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186).

Ad integrare la normativa prevista dal Decreto è inoltre intervenuto l'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*”. In particolare, l'art. 3 della Legge definisce il **reato transnazionale**, chiarendo che si considera tale l'illecito punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora nella sua commissione sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché qualora il medesimo reato sia posto in essere, alternativamente:

- in più di uno Stato;
- in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Tale legge comprende, nello specifico, le seguenti tipologie di reato:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e art. 5 D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286).

Con riferimento a tali reati, dunque, si applicano le disposizioni del Decreto solo qualora gli stessi siano effettivamente configurabili come “transnazionali”.

1.5. L'esimente della responsabilità: l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto prevede una **particolare forma di esonero dalla responsabilità**, diversamente operante a seconda che il Reato sia commesso da Soggetti in posizione apicale o da Soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi³. Si tratta, nello specifico, di un'esimente da responsabilità, in quanto funzionale ad escludere la colpa di organizzazione dell'Ente (ossia l'elemento soggettivo necessario ai fini dell'esistenza dell'illecito) in relazione alla commissione del Reato.

L'Ente, qualora il Reato sia commesso da Soggetti in posizione apicale, può evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto qualora dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, **prima** della commissione del fatto, un **Modello** di organizzazione e di gestione astrattamente **idoneo** a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;

³ Gli effetti positivi dell'adozione di questo Modello non sono limitati all'esclusione in radice della responsabilità dell'Ente in caso di una sua attuazione in via preventiva rispetto alla commissione del Reato da parte di propri rappresentanti, dirigenti o Dipendenti. Infatti, se adottato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, esso può concorrere ad evitare all'Ente le più gravi sanzioni interdittive (art. 17, lett. *b*) - e di riflesso impedire la pubblicazione della sentenza di condanna - ed inoltre possono determinare una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12). Anche la semplice dichiarazione di voler attuare tale Modello, unitamente alla sussistenza di altre condizioni, può implicare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49), nonché la revoca delle stesse in caso di effettiva attuazione del Modello, sempre in presenza delle altre condizioni necessarie (artt. 49 e 50).

- c) di aver affidato a un **Organismo** interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. c).

Nel caso in cui, invece, il Reato sia commesso da Soggetti in posizione subordinata, l'Ente è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

Dunque, sia nel caso di Reati commessi da Soggetti apicali che da sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione del Modello da parte dell'Ente è condizione essenziale per evitare la responsabilità diretta dell'azienda.

Il Decreto si sofferma, poi, anche sul contenuto del Modello, ovvero sulle caratteristiche che quest'ultimo deve possedere ai fini di un positivo giudizio di idoneità.

A tale proposito, all'art. 6, comma 2, del Decreto si dispone che il Modello debba:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Ulteriori ed utili indicazioni in merito al contenuto ed alla attuazione del Modello si rinvencono nell'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto, le quali, pur essendo formalmente riferite ai Reati commessi dai Soggetti in posizione subordinata, possono ritenersi validi anche rispetto agli illeciti perpetrati dai Soggetti in posizione apicale.

Le suddette norme difatti prevedono, da un lato, che il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta, nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione; dall'altro, che l'efficace attuazione del Modello richiede sia una verifica periodica che la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi, sia l'adozione di un idoneo sistema disciplinare.

In linea generale, occorre tener conto del fatto che il Decreto, lungi dal prescrivere un vero e proprio obbligo nei confronti degli Enti, pone a carico degli stessi un mero onere, nel senso che, ferma restando la facoltà di non adottare un proprio Modello, l'esimente prevista dagli artt. 6 e 7 del Decreto potrà essere utilmente invocata unicamente nell'ipotesi in cui gli Enti riescano a dimostrare l'effettiva ricorrenza delle condizioni di esonero della responsabilità ivi prevista.

2. LE LINEE GUIDA EMANATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati sulla base dei Codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

Anche se la normativa di riferimento non riconduce espressamente a tali Linee Guida un valore regolamentare vincolante o presuntivo, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione di esse abbia avuto rilievo nelle decisioni giudiziali in materia⁴.

Nell'ambito delle Associazioni di categoria, un significativo contributo è stato a tal fine offerto da Confindustria, la quale nel marzo del 2002 ha emanato le proprie "*Linee Guida per la Costruzione del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001*", successivamente aggiornate anche in considerazione dell'ampliamento del novero dei reati-presupposto sino alla

⁴ Nella previsione legislativa, l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è prospettata in termini di facoltatività, e non di obbligatorietà. Ed infatti, la sua mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, anche se di fatto è necessaria ai fini del beneficio dell'esimente ex D. Lgs. 231/01.

versione pubblicata nell'Agosto 2014⁵. Le stesse possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Con riferimento al punto a), a mente delle Linee Guida, ai fini della predisposizione di un Modello adeguato è dunque necessario svolgere una preliminare attività di cd. “*Risk Assessment*”, nel corso della quale addivenire:

- alla inventariazione degli ambiti di attività esposti al rischio di commissione dei Reati richiamati dal Decreto;
- alla analisi dei rischi potenziali;
- alla costruzione/valutazione/adequamento di un efficace ed efficiente SCI.

Con riferimento al punto b), invece, il sistema di controllo previsto da Confindustria, deve essere informato ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.

Le Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria costituiscono dunque un utile punto di riferimento per gli Enti che intendono dotarsi di un proprio Modello, ferma restando la necessità di tenere conto, in sede di costruzione e/o adeguamento del SCI, della realtà concreta di ciascun Ente.

⁵ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la “*Nota del Ministero della Giustizia*” del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la “*Nota del Ministero della Giustizia*” del 28 giugno 2004 e la “*Nota del Ministero della Giustizia*” del 2 aprile 2008).

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI STUDIO ALTIERI S.P.A.

3.1. Il modello di *governance* e la struttura organizzativa di Studio Altieri

Studio Altieri ha adottato un sistema di *governance* c.d. tradizionale. L'attuale struttura dirigenziale aziendale disegnata dallo Statuto prevede un'organizzazione caratterizzata dalla presenza dei seguenti organi:

- Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale.

In merito alla struttura relativa alle verifiche e ai controlli *ex D. Lgs. 231/01*, è stato nominato un Organismo di Vigilanza, di cui sono membri i tre Sindaci. A questo si affiancano una unità, individuata internamente tra il personale Studio Altieri, che opera come collaboratore nell'ambito delle attività proprie dell'OdV, ed una serie di figure, sempre interne a Studio Altieri, nominate al fine dell'esecuzione materiale degli *audit* e delle verifiche nell'ambito dei vari settori (amministrazione, ufficio promozione, sistemi di gestione, relazioni con l'estero *etc...*).

3.1.1. Il Consiglio di Amministrazione

Attualmente la Società è amministrata da un CdA composto da 3 (tre) membri.

Conformemente a quanto previsto dallo Statuto sociale, il CdA ha nominato al proprio interno un Amministratore Delegato, al quale sono stati delegati tutti i poteri di ordinaria amministrazione, elencati a titolo esemplificativo nella delibera di nomina, da esercitarsi in modo disgiunto dagli altri amministratori, con facoltà di compiere tutti gli atti, non eccedenti l'ordinaria amministrazione, che l'Amministratore Delegato ritenga necessari ed opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale.

Con la medesima delibera di nomina, il CdA ha inoltre provveduto:

- a) ad indicare chiaramente i limiti dei poteri di spesa dell'Amministratore Delegato, distinguendo anche i casi in cui questi può impegnare la Società con

- firma singola, da quelli in cui è necessaria la firma congiunta con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) a riservare alla propria competenza gli atti, specificamente indicati, ritenuti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
 - c) a conferire apposite deleghe al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella loro veste di Direttori Tecnici della Società.

3.2. Le ragioni dell'adozione del Modello da parte di Studio Altieri S.p.A.

Studio Altieri S.p.A. costituisce una realtà di eccellenza e professionalità in Italia ed all'estero nel settore della progettazione multidisciplinare e globale di architettura e di ingegneria (civile, infrastrutturale, ambientale ed idraulica). L'attività della Società si estende dalle fasi di analisi ed ideazione, con la redazione dei progetti preliminare, definitivo, esecutivo e costruttivo, alle valutazioni economiche d'intervento, al controllo e *management* di realizzazione, fino alla consegna dell'opera compiuta all'utente finale.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione, dell'immagine e della correttezza dell'operato della stessa nei rapporti con i propri committenti, clienti, fornitori, Dipendenti ed in genere con tutti i propri interlocutori, ha provveduto all'adozione ed all'implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal Decreto ed alle indicazioni di cui alle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione e l'efficace implementazione di un Modello coerente con le prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano, nell'ambito delle attività svolte per conto di quest'ultima, comportamenti conformi alla normativa ed alle *policy* interne vigenti, anche un imprescindibile presupposto per prevenire il rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto.

In questo contesto, nel corso dell'anno 2018 Studio Altieri ha pianificato ed attuato una revisione complessiva del proprio SCI, con le modalità di seguito indicate, al fine di garantire la presenza e l'effettiva operatività dei protocolli di controllo considerati necessari per le finalità sopra indicate.

3.3. L'attività preparatoria all'adozione ed all'aggiornamento del Modello

L'adozione del Modello è stata preceduta, come sopra indicato e conformemente alle previsioni delle Linee Guida, da una preliminare attività di *Risk Assessment* volta ad assicurare l'adeguatezza del sistema di controllo preventivo interno della Società.

A tale fine, Studio Altieri ha costituito il Gruppo di Lavoro, il quale ha curato l'implementazione delle attività prodromiche alla costruzione di un Modello efficace ed efficiente.

In particolare, è stata realizzata, in primo luogo, la inventariazione degli ambiti di attività esposti al rischio di commissione dei Reati considerati ai fini del Modello (c.d. "*Risk Mapping*"), tra i quali, a titolo esemplificativo, i Reati contro la Pubblica Amministrazione. Nel corso di tale fase si è provveduto, oltre che alla raccolta ed all'esame della documentazione rilevante (ad es., Statuto della Società, organigramma e mansionario, procedure vigenti, procure, ecc.), alla successiva pianificazione e realizzazione di apposite interviste con i soggetti operanti nei ruoli-chiave della Società (ossia i cc.dd. "Responsabili di funzione"), nel corso delle quali sono stati analizzati i processi e le aree di attività, unitamente ai relativi controlli esistenti.

All'esito della fase di *Risk Mapping* sono state identificate le Aree a rischio, ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei Reati considerati ai fini del Modello.

Nell'ambito delle Aree a rischio sono state individuate le funzioni coinvolte e le cd. "attività sensibili", ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose.

Sono state, inoltre, identificate le cd. "attività strumentali", *id est* quelle che, pur non presentando un fattore di pericolo diretto, potrebbero supportare la commissione dei Reati nell'ambito delle Aree a rischio.

La fase di *Risk Mapping* è stata seguita dalla analisi dei rischi potenziali, cd. "*Risk Analysis*", volta alla identificazione delle possibili modalità di commissione dei Reati nelle Aree a rischio.

In ultimo, si è provveduto, sulla base della documentazione esaminata, nonché dei dati e delle informazioni acquisiti in occasione delle interviste, alla rilevazione ed alla valutazione del Sistema di Controllo Interno adottato dalla Società, rispetto al quale sono stati identificati i possibili punti di miglioramento e le relative azioni correttive da implementare.

3.4. L'adozione del Modello

Completata la fase di *Risk Assessment*, condotta secondo le modalità in precedenza indicate e volta alla costruzione di un adeguato ed efficiente sistema di controllo preventivo interno previa identificazione delle attività esposte al rischio di commissione dei Reati considerati, **in data 22 Maggio 2018 Studio Altieri ha provveduto, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, all'approvazione ed adozione del Modello.**

Il Modello, i cui principi cardine sono compendati nel presente documento, è, più precisamente, costituito dal **complesso strutturato e dinamico dei protocolli di controllo vigenti in seno alla Società e volti a prevenire il rischio di commissione dei Reati considerati ai fini del Modello.**

Ed infatti, la commissione di tali Reati ed, in genere, di comportamenti illeciti, pur potendo essere posta in essere da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio della Società, è assolutamente contraria alla volontà di Studio Altieri e comporta, in ogni caso, un notevole danno per l'azienda, dal momento che può esporre quest'ultima a pesanti sanzioni interdittive e/o pecuniarie.

In quest'ottica, il Modello ha, quale **obiettivo principale**, la predisposizione e l'implementazione dei controlli e delle cautele idonee *(i)* sia a consentire lo svolgimento dell'attività della Società nel rispetto della legge, *(ii)* sia a individuare ed eliminare tempestivamente i fattori di rischio che dovessero insorgere.

3.5. Le componenti del Modello

Come sopra rilevato, il Modello è costituito dal complesso strutturato e dinamico dei protocolli di controllo vigenti in seno alla Società: più precisamente, si tratta di un "sistema", inteso quale insieme di elementi *(id est, i predetti protocolli)*, i

quali, pur differenti e separati tra loro, sono interdipendenti, in quanto sono organizzati ed interagiscono in modo da formare un unico complesso organico.

I protocolli di controllo (su cui *infra* nel presente paragrafo), operando in regime di reciproco rapporto funzionale, contribuiscono al conseguimento di un determinato scopo, *id est* la prevenzione del rischio di commissione dei Reati considerati ai fini del Modello.

Il Modello adottato da Studio Altieri si caratterizza per essere, in primo luogo, un sistema “strutturato”, poiché i differenti protocolli sono costruiti, articolati ed organizzati secondo un ordine ben preciso, rispondente alle finalità sopra indicate; in secondo luogo, un sistema “dinamico”, in quanto continuamente monitorato e, qualora necessario o opportuno, integrato al fine di garantirne la costante adeguatezza rispetto alle effettive esigenze della Società.

I Protocolli di controllo che compongono il Modello sono:

- 1) il sistema organizzativo;
- 2) i poteri autorizzativi e di firma;
- 3) le procedure manuali ed informatiche;
- 4) il controllo di gestione;
- 5) il Codice Etico;
- 6) il Sistema Disciplinare;
- 7) la comunicazione e la formazione del personale.

In aggiunta ai suddetti Protocolli, nell’ambito del Modello è necessario considerare il ruolo svolto dall’Organismo di Vigilanza (cfr., *infra* par. 8), cui è assegnato, tra gli altri, il compito di monitorare l’adeguatezza e l’effettività del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

Al fine di consentire una più agevole comprensione del Modello, ovvero del sistema strutturato e dinamico in cui esso si articola, è stato predisposto il presente documento, denominato “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*”, formato da:

- **Parte Generale:**

- **Parti Speciali** che, secondo quanto previsto dal Decreto, sono suddivise per “famiglie di reato”.

Nella **Parte Generale**, dopo una sintesi delle più importanti previsioni del Decreto, è illustrato il disegno complessivo del Modello mediante:

- a) l'illustrazione delle iniziative implementate nella fase di progettazione e costruzione del Modello;
- b) il compendio esplicativo dei Protocolli, a ciascuno dei quali è riservata un'apposita sezione volta a delinearne i profili di principale interesse;
- c) alcuni cenni in merito al ruolo, ai compiti ed ai poteri dell'OdV.

Nelle diverse **Parti Speciali** si è provveduto:

- a) a richiamare le fattispecie delittuose rilevanti;
- b) ad indicare le Aree a rischio e, per ciascuna di esse, le funzioni coinvolte, i Reati astrattamente prospettabili e le cd. "attività sensibili";
- c) ad indicare le cd. "aree strumentali" e, per ciascuna di esse, le funzioni coinvolte;
- d) i controlli vigenti in seno alla Società nelle Aree a rischio e nelle "aree strumentali";
- e) i principi e le norme di comportamento che i Destinatari devono rispettare.

3.6. Verifica ed aggiornamento del Modello

Il Modello è stato espressamente costruito per Studio Altieri sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; ciò significa che, in conseguenza, deve provvedersi alla periodica verifica della rispondenza del Modello alle predette esigenze, apportando nel tempo le integrazioni e le modifiche necessarie.

La verifica si rende inoltre necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre al Consiglio di Amministrazione le integrazioni e le modifiche che si rendano di volta in volta necessarie o opportune.

Il Consiglio di Amministrazione è competente e responsabile dell'adozione delle integrazioni e modifiche al Modello, mediante apposite delibere. Ad esso sarà in particolare demandato l'ampliamento del presente Modello con ulteriori Parti Speciali o con l'aggiornamento di quella attualmente esistente qualora, per effetto

di modifiche legislative nel frattempo intervenute, risulti ampliato o comunque modificato il novero dei reati-presupposto rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001.

3.7. Verifiche sull'efficacia del Modello

L'Organismo di Vigilanza (sul quale v. *infra*, par. 8) potrà porre in essere due tipi di verifiche:

1. **Verifiche sugli atti:** annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività considerate a rischio;
2. **Verifiche delle procedure:** periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, sarà intrapresa una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con la realizzazione di interviste a campione.

All'esito della verifica verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Studio Altieri (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'Organismo di Vigilanza) che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

3.8. I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione o controllo della Società, ai Dipendenti della stessa, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano per conto di questa.

In altre parole, i principi e le previsioni del Modello sono rivolti a **tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto di Studio Altieri** (i Destinatari), tra i quali, a titolo esemplificativo:

- a) i membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale);
- b) i soggetti preposti alla direzione della Società;

- c) il personale dipendente;
- d) il personale non dipendente (ad es. collaboratori);
- e) i soggetti esterni alla Società che operano in nome e/o per conto di quest'ultima (ad es., rappresentanti, consulenti, professionisti esterni, *partner* commerciali).

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi e delle previsioni del Modello (inclusi i Protocolli ad esso connessi), nonché delle leggi e dei regolamenti attualmente vigenti. L'eventuale mancata conoscenza del Modello non potrà, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni.

In relazione alla posizione da loro ricoperta all'interno della Società, i cc.dd. Soggetti apicali devono, in particolare (i) assicurare l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei sottoposti sul comportamento da tenere nello svolgimento dell'attività di competenza; (ii) rispettare il principio di trasparenza nell'assunzione di tutte le decisioni aziendali; (iii) svolgere funzioni di controllo e supervisione verso i Sottoposti. Tale forma di controllo assume particolare rilievo nei confronti di coloro che operano con gli Enti Pubblici, con le *Authorities* e con gli incaricati di pubblico servizio; (iv) risolvere il contratto con il soggetto esterno qualora si venga a conoscenza di comportamenti e/o procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del D. Lgs. 231/2001.

Sono altresì tenuti al rispetto del Modello i consulenti e i fornitori dell'Ente, ai quali si ritengono estesi i principi e le regole di controllo contenuti nella Parte Speciale in relazione alla specifica area di attività nella quale sono chiamati a operare. La Società non inizierà alcun rapporto d'affari con i soggetti esterni che non intendono aderire ai principi enunciati dal presente Modello e dal D. Lgs. 231/2001, né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

3.9. La comunicazione sul Modello

Studio Altieri si impegna a garantire una puntuale conoscenza del Modello e dei suoi aggiornamenti presso tutti i soggetti tenuti al rispetto dei relativi principi e previsioni, con l'obiettivo di garantire una effettiva informazione degli interessati in merito ai Protocolli, incluso il Codice Etico, di cui è chiesto il rispetto.

Il Modello è comunicato a tutti i destinatari interni alla Società (inclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i Dipendenti) mediante consegna o invio di copia

integrale, in forma cartacea o su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet ed affissione in luogo accessibile a tutti.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i soggetti esterni alla Società tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito internet di Studio Altieri. Al fine di formalizzare l'impegno di tali soggetti al rispetto dei principi del Modello, è previsto l'inserimento nei relativi accordi negoziali di una specifica clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la formalizzazione di una apposita integrazione contrattuale.

L'Organismo di Vigilanza promuove la progettazione di appropriati piani di informazione volti ad assicurare la puntuale diffusione del Modello presso tutti i Destinatari. A tale proposito, è creata e costantemente aggiornata, all'interno della rete intranet, un'apposita "*Sezione 231*" dedicata al Modello, nel cui ambito sono pubblicati i documenti e le informazioni di maggiore interesse per i Destinatari che vi hanno accesso, incluse le procedure vigenti.

3.10. La Formazione sul Modello

Studio Altieri promuove la necessaria ed approfondita formazione dei Destinatari sul Modello, rispetto alla quale spetta all'OdV monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico.

Le attività di formazione si concretizzano in apposite sessioni di *training* (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.) a cui è posto obbligo di partecipazione ed i cui contenuti e modalità di esecuzione sono pianificati in appositi Piani approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le attività di formazione sul Modello sono differenziate in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, al fine di assicurare una specifica e particolare formazione per i Soggetti in posizione apicale alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle Aree a rischio ai sensi del Modello.

4. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE

Studio Altieri adotta un complesso di procedure, manuali ed informatiche, al fine di regolamentare il corretto ed efficiente svolgimento delle attività e dei servizi erogati.

Tali procedure sono, in particolare, redatte tenuto conto (i) sia dell'esigenza di efficienza ed operatività della Società, (ii) sia della necessità di assicurare il rispetto delle previsioni contenute nelle Linee Guida.

Sotto tale ultimo profilo, è valutato come obiettivo essenziale la conformità delle procedure ai seguenti principi:

- addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni, cosicché siano sempre garantiti i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività;
- garantire che ogni procedura, ed in particolare quelle che disciplinano le Aree a rischio, sia documentata e verificabile nelle sue varie fasi;
- assicurare che ciascun operatore coinvolto nella procedura sia sottoposto al controllo, anche indiretto, a cura di altri soggetti;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- adottare misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate;
- garantire che ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.

Le procedure da seguire in seno a Studio Altieri sono formalizzate in appositi documenti, nel cui ambito trovano apposita ed espressa indicazione:

- a) l'oggetto della procedura, ovvero il processo, l'area o l'attività che si intende disciplinare;
- b) le unità organizzative coinvolte;
- c) le fasi della procedura;
- d) i soggetti che hanno approvato la procedura.

Le procedure sono regolarmente, protocollate e pubblicizzate presso le unità organizzative coinvolte a cura della funzione PMO – Assicurazione Qualità, che ne assicura anche il costante aggiornamento a seguito di eventuali cambiamenti

nell'organizzazione della Società o nelle regole che presiedono allo svolgimento di un determinato processo e/o area e/o attività.

Le procedure sono conservate sia presso gli archivi delle funzioni di volta in volta interessate, sia presso l'archivio della funzione PMO – Assicurazione Qualità.

Studio Altieri implementa, inoltre, nell'ambito della propria intranet, un'apposita “Sezione 231” nella quale sono consultabili le procedure vigenti nell'ambito delle Aree a rischio ed in quelle “strumentali”.

La Sezione 231 è costantemente aggiornata a cura della funzione PMO – Assicurazione Qualità, anche in collaborazione con l'OdV, e costituisce parte integrante del Modello.

5. IL CONTROLLO DI GESTIONE

La gestione di Studio Altieri è soggetta ad un complesso di controlli che trovano la propria origine, oltre che nello Statuto della Società, anche nella legislazione vigente, e che sono finalizzati, tra l'altro, a fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Appositi controlli sono previsti con riguardo ai flussi finanziari, rispetto ai quali sono perseguiti obiettivi di trasparenza, efficienza, tracciabilità, verificabilità ed economicità della gestione delle risorse.

5.1. Il bilancio, preventivo e consuntivo. I *budget* relativi alle commesse

Al fine di garantire il costante monitoraggio della correttezza della gestione di Studio Altieri, ed in particolare dei relativi flussi finanziari, è prevista la programmazione e la definizione di un bilancio annuale della Società.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio relativo all'anno successivo. La bozza del bilancio preventivo è redatta dall'Amministratore Delegato con il supporto della Funzione Amministrazione e Finanza, ed è accompagnata da una sintetica relazione illustrativa dei criteri adottati per la definizione dei costi e dei ricavi.

Entro il mese di aprile, il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, la cui bozza è redatta, con le modalità analoghe a quelle previste per il bilancio delle società di capitali, in quanto applicabili, dall'Amministratore Delegato con il supporto della Funzione Amministrazione e Finanza.

In sede di consuntivazione, la Funzione Amministrazione e Finanza provvede, inoltre, alla rilevazione degli eventuali scostamenti rispetto al consuntivo dell'anno precedente. Una volta rilevato lo scostamento, la Funzione Amministrazione e Finanza ne analizza le motivazioni anche mediante l'esame della documentazione di supporto, al fine di accertarne l'effettiva congruità ed appropriatezza.

In aggiunta, la funzione Controllo di Gestione redige, con il coordinamento della Funzione Amministrazione e Finanza, un Piano Economico Annuale contenente anche previsioni a 5 anni.

Per ciascuna commessa di cui la Società risulti aggiudicataria, viene poi redatto, sempre a cura della Funzione Controllo di Gestione, un apposito *budget* contenente le stime e le previsioni di spesa. La medesima funzione provvede poi ad effettuare un controllo periodico sui singoli Progetti, sia in fase di avanzamento (con cadenza almeno trimestrale) che a consuntivo, con segnalazione degli scostamenti ritenuti non trascurabili all'Amministratore Delegato ed al *Project Director*.

5.2. IL sistema di registrazione dei costi

La Società ha predisposto un puntuale ed efficiente sistema di registrazione dei costi sostenuti, i quali sono suddivisi in base alla natura economica.

Sono previste, in particolare, differenti modalità di registrazione, trattamento ed archiviazione della documentazione concernente i costi sostenuti da Studio Altieri, suddivisi tra: a) "costi da ordine" (collegati alle commesse); e b) "costi diversi".

Per i costi da ordine, per lo più riconducibili ai consulenti tecnici di cui si avvale la Società per l'adempimento delle attività oggetto di commessa, sono previste, in linea generale:

- la creazione, per ciascun consulente, di un ordine di fornitura connesso alla commessa;
- la registrazione dell'anagrafica del consulente nel sistema di pianificazione risorse d'impresa "ERP";
- il periodico monitoraggio della Funzione Amministrazione e Finanza sull'andamento della commessa, così da verificare se le fatture dei consulenti sono giustificate o meno;
- il controllo sulla congruità della fattura emessa dal consulente rispetto all'ordine ed al contratto stipulato con la Società.

6. IL CODICE ETICO

6.1. Finalità del Codice Etico

Nel novero dei protocolli facenti parte del Modello, particolare importanza assume il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'adozione del Modello stesso.

Il Codice Etico è stato altresì redatto tenendo in considerazione le previsioni di cui alle Linee Guida.

L'emanazione del Codice Etico trova origine, oltre che nella necessità di dotarsi di uno dei protocolli indicati quali essenziali al fine di garantire la presenza di un efficace ed efficiente sistema di controllo preventivo interno, nella esigenza di formalizzare in maniera chiara e rendere conoscibili i principi etici cui Studio Altieri riconosce valore fondamentale nell'ambito della propria attività. In quest'ottica, il Codice Etico ha la specifica funzione di costituire il principale punto di riferimento sia per i soggetti che operano per conto di Studio Altieri, i quali devono orientare il proprio comportamento alla luce dei principi e delle previsioni ivi contenute, sia per tutti gli altri soggetti che si relazionano con la Società.

6.2. Struttura e Destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico è strutturato in una parte introduttiva ed in successive due sezioni, anche al fine di consentire una più agevole comprensione da parte dei soggetti destinatari.

Nella parte introduttiva, sono indicate le finalità del Codice, i relativi Destinatari - ovvero i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni: i componenti degli organi sociali, i Dipendenti ed i soggetti esterni alla Società che operano in nome e/o per conto di quest'ultima (i soggetti appartenenti a quest'ultima categoria sono complessivamente indicati quali “**Terzi Destinatari**”) – e le linee guida in materia di informazione e formazione sul Codice Etico. Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, è previsto che Studio Altieri non instaurerà o non proseguirà alcun rapporto di natura negoziale in assenza dell'impegno espresso del Terzo Destinatario a rispettare le norme del Modello e del Codice Etico.

Nella prima sezione, trovano elencazione i principi etici fondamentali, ovvero i valori cui Studio Altieri riconosce essenziale importanza ai fini del perseguimento della propria *mission*, e le norme di comportamento che i destinatari devono rispettare nell'ambito delle attività svolte in nome e/o per conto della Società.

Nella seconda sezione, sono delineati i meccanismi implementati dalla Società, a tutela del rispetto del Codice Etico, incluso per ciò che attiene le modalità per l'effettuazione di eventuali segnalazioni concernenti le violazioni del Modello o del Codice stesso.

6.3. I principi etici fondamentali e le norme di comportamento

Studio Altieri riconosce rilevante importanza alla necessità di garantire il costante e quotidiano rispetto dei propri valori etici e delle norme di comportamento di riferimento, la cui osservanza è ritenuta essenziale anche in considerazione dell'esigenza di assicurare alla collettività la trasparenza e la correttezza massime del proprio operato.

I principi etici e le norme di comportamento declinati nel Codice Etico e conformi alle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria concernono, fra gli altri:

- il rispetto delle leggi e del Modello;
- il divieto di agire in conflitto di interessi;
- l'imparzialità e l'integrità;
- la trasparenza;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la partecipazione alle gare;

- la contabilità e le informazioni;
- la tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (anti-riciclaggio);
- le informazioni riservate;
- le risorse umane e l'ambiente di lavoro;
- l'uso delle risorse e dei beni aziendali;
- la proprietà intellettuale ed industriale;
- i contributi ed i finanziamenti a partiti politici ed i rapporti con operatori internazionali;
- la protezione dell'ambiente.

6.4. L'attuazione ed il controllo sul rispetto del Codice Etico

La seconda sezione del Codice Etico è dedicata alle previsioni concernenti l'attuazione ed il controllo sul rispetto del Codice stesso.

Sotto tale aspetto, sono rammentati i compiti dell'Organismo di Vigilanza, cui spetta, tra l'altro, la verifica sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e del Codice Etico.

E' inoltre posto l'accento sul dovere, gravante su ciascun Destinatario, di collaborare con l'Organismo di Vigilanza in tutte le attività da questo espletate, nonché sull'obbligo di trasmettere le comunicazioni, in quella sede puntualmente dettagliate, rilevanti ai fini dell'adeguatezza e/o dell'effettività del Modello, o comunque ai fini dei compiti spettanti all'OdV.

Assume, a tale proposito, particolare importanza l'obbligo di inoltrare all'OdV le segnalazioni concernenti le violazioni, anche solo potenziali, del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico: tali segnalazioni, così come tutte le altre comunicazioni nei confronti dell'OdV, possono essere effettuate, anche in forma anonima, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per iscritto a mezzo e-mail all'indirizzo odv@studioaltieri.it, riservato all'Organismo di Vigilanza;
- b) per iscritto al seguente indirizzo: **Organismo di Vigilanza, presso Studio Altieri S.p.A., Via Colleoni nn. 56/58, 36016 Thiene (VI).**

È inoltre previsto che, ricevuta la segnalazione, e sempre che la stessa non appaia manifestamente infondata, l'OdV effettua i controlli e le verifiche ritenuti

opportuni. Qualora accerti l'effettiva violazione del Modello o del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza ne informa i soggetti competenti per l'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Disciplinare (su cui, *infra*, par. 10).

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

A mente di quanto previsto dal Decreto, ai fini dell'efficace attuazione del Modello, nonché della sua idoneità a prevenire la commissione dei Reati considerati, assume particolare rilevanza l'Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b), del Decreto, infatti, il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società o dei relativi profili giuridici.

7.1. La composizione ed i requisiti dell'Organismo di Vigilanza. Il compenso.

La composizione dell'OdV è individuata, in linea preferenziale, nell'ambito di una delle seguenti soluzioni:

- **se in composizione monocratica:**

- a) assegnazione dell'incarico di OdV a un **professionista esterno**;

- **se in composizione collegiale:**

- a) assegnazione della funzione di OdV a (i) **due professionisti esterni** affiancati da (ii) una **funzione interna alla Società**, in una posizione gerarchica il più elevata possibile e che riporti direttamente al massimo vertice aziendale;
- b) assegnazione della funzione di OdV a tre soggetti e professionisti **esterni** alla Società;
- c) assegnazione della funzione di OdV a (i) **un professionista esterno** affiancato da (ii) una **funzione interna alla Società**, in una posizione gerarchica il più elevata possibile e che riporti direttamente al massimo vertice aziendale;
- d) assegnazione della funzione di OdV al Collegio Sindacale.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ha possibilità di individuare l'Organismo di Vigilanza sia nella forma monocratica che in quella collegiale. All'atto della nomina, lo stesso CdA assicura all'Organismo tutte quelle condizioni di autonomia e continuità di azione previste dal legislatore e stabilisce l'eventuale compenso spettante ai singoli membri. La nomina è effettuata con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente dell'OdV, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale. I soggetti designati devono accettare la nomina per iscritto, facendo pervenire al CdA la relativa dichiarazione, unitamente all'attestazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali condizioni. I membri così nominati eleggono al proprio interno il Presidente dell'Organismo.

La composizione è conforme a quanto indicato dalle *best practice* vigenti, atteso che la nomina dei membri esterni risponde all'esigenza di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, nonché assicurarne la necessaria professionalità, mediante l'apporto delle conoscenze in materia legale o di auditing, o comunque in materie attinenti ai compiti dell'Organismo.

L'OdV garantisce il rispetto dei seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, garantite dall'assenza di compiti operativi che, rendendo l'OdV partecipe di decisioni ed attività esecutive, ne minerebbero l'obiettività di giudizio in occasione delle verifiche effettuate. L'Organismo riporta direttamente ed unicamente al Consiglio di Amministrazione, non essendo soggetto al potere gerarchico o disciplinare di alcun organo o funzione della Società, e determina la propria attività ed adotta le proprie decisioni senza che alcuna delle altre funzioni possa sindacarle;
- professionalità, assicurata dal complesso di conoscenze, *in primis* di natura legale e di *auditing*, concernenti le attività svolte dall'OdV e funzionali all'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti ad esso assegnati;
- continuità d'azione, garantita dalla circostanza che l'OdV è dedicato esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sull'adeguatezza e l'effettività del Modello.

7.2. La durata dell'incarico, la sostituzione e le cause di cessazione

L'incarico dell'OdV ha durata di almeno 3 (tre) anni.

In caso di impedimento di uno o più componenti di durata superiore a tre mesi, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza o, in sua vece, il componente più anziano, comunica al CdA l'intervenuto impedimento, al fine di promuovere la sostituzione del membro.

L'incarico dell'OdV o dei singoli membri può cessare per una delle seguenti cause:

- a) scadenza del termine previsto in occasione della nomina;
- b) rinuncia formalizzata mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- c) decadenza dall'incarico o decesso;
- d) revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che può essere disposta solo per giusta causa.

In caso di cessazione dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare senza indugio il nuovo OdV o a sostituire il membro il cui incarico è cessato in via anticipata. La carica del nuovo membro così nominato scade contestualmente alla scadenza di quelli in carica.

7.3. Requisiti dei componenti dell'OdV, cause di ineleggibilità e decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati di adeguata professionalità, autonomia ed indipendenza e devono adempiere ai propri compiti con la competenza e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Non possono essere nominati quali membri dell'OdV, e se nominati decadono dall'incarico, coloro i quali:

- a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) siano interdetti, inabilitati, falliti o, comunque, soggetti a condanna penale, anche non passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei Reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria, tributaria, fallimentare per uno dei delitti contro la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - per un delitto non colposo, con condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- c) siano legati da vincoli di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale;
- d) siano indagati per uno o più Reati previsti dal Decreto;
- e) in virtù di rapporti patrimoniali continuativi intercorrenti con la Società, fatti salvi quelli connessi all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non possano garantire la propria autonomia ed indipendenza di giudizio. Le preclusioni di cui alla precedente lett. b), valgono anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., salva l'intervenuta estinzione del reato.

In occasione dell'accettazione della nomina, i membri dell'OdV sono tenuti a confermare per iscritto al Consiglio di Amministrazione l'assenza delle cause di ineleggibilità sopra indicate. Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV ed il Consiglio di Amministrazione.

7.4. I principi etici e comportamentali di riferimento per l'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV, così come le risorse (anche esterne) di cui esso si avvale, sono tenuti al rispetto del Modello e dei Protocolli che ne fanno parte, incluso il Codice Etico.

Nel corso del proprio incarico, i membri dell'OdV hanno l'obbligo:

- di assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- di garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione del Codice Etico;
- di non accettare doni o vantaggi di altra natura dalla Società, fatti salvi quelli rientranti nell'ambito dei (o comunque connessi ai) compensi riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione e/o derivanti dal rapporto di lavoro subordinato;

- di non accettare doni o vantaggi di altra natura dai Dipendenti della Società, nonché da clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali Studio Altieri intrattiene rapporti;
- di evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o della Società;
- di evidenziare al Presidente dell'Organismo o direttamente al Consiglio di Amministrazione eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- di assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla *privacy* o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo, ovvero ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni della Società, di qualsiasi altro soggetto interno od esterno alla stessa;
- di riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

7.5. I compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza

Spettano all'OdV i seguenti compiti:

- a) la vigilanza sull'adeguatezza del Modello, intesa quale idoneità a prevenire la commissione di comportamenti illeciti ovvero ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- b) la vigilanza sull'effettività del Modello, intesa quale coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello;
- c) l'aggiornamento in senso dinamico del Modello, mediante apposite proposte di modifica e/o integrazione del Modello stesso, o dei Protocolli ad esso connessi, inoltrate all'Organo amministrativo o alle funzioni interne di volta in volta competenti per la definitiva approvazione, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività della Società (anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico) e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- d) la redazione, almeno semestrale, di una relazione scritta dell'attività svolta, del grado in cui il Modello è attuato e di eventuali progetti da attivare per il miglioramento del Modello stesso, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Nell'ambito di tali compiti, l'OdV è, inoltre, tenuto:

- a monitorare le iniziative connesse alla informazione ed alla formazione sul Modello;
- a garantire l'efficiente gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, incluse:
 - a) le relazioni periodiche da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - b) le segnalazioni concernenti potenziali violazioni del Modello;
 - c) le informazioni ed i dati trasmessi dalle funzioni della Società a mente del Modello. L'OdV dovrà inoltre predisporre e tenere aggiornato un apposito quadro sinottico in cui vengono individuati tutti i flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza;
- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso;
- qualora riscontri la violazione del Modello, ad informare i soggetti competenti per l'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio previsto dal Sistema Disciplinare, unitamente alla verifica circa l'effettiva applicazione delle sanzioni irrogate.

All'Organismo di Vigilanza competono, inoltre, le seguenti attribuzioni:

- coordinare con l'Amministratore Delegato la formazione necessaria per la divulgazione del Modello e dei protocolli preventivi sulle attività a rischio al personale della Società, nonché ad eventuali Collaboratori esterni in stretto contatto con la Società stessa (in tale attività può essere eventualmente supportato da ulteriori funzioni interne o da Collaboratori esterni);
- predisporre e mantenere aggiornata tutta la documentazione inerente il Modello e la documentazione necessaria al fine di garantire il funzionamento del Modello stesso (ad es. manuali, procedure, istruzioni, ecc.);
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- raccogliere, formalizzare secondo modalità standardizzate e conservare eventuali informazioni e/o segnalazioni ricevute con riferimento alla commissione di reati (effettive o semplicemente sospettate), alle violazioni del Codice Etico o del Modello. Le violazioni commesse vengono sottoposte all'Assemblea dei Soci unitamente ad un'eventuale proposta di sanzione disciplinare;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei *database* a supporto dell'attività ex D.Lgs. 231/2001.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altro tipo di informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Ai fini del corretto espletamento dei propri compiti, sono riconosciuti all'OdV i seguenti poteri:

- a) la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività della Società, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio reato;
- b) il potere di effettuare periodicamente, di propria iniziativa o su segnalazioni ricevute, tutte le verifiche e le ispezioni necessarie o opportune su determinate operazioni o su specifici atti posti in essere all'interno dell'azienda, nonché controlli dei soggetti esterni coinvolti nei processi a rischio.;
- c) la facoltà di ricevere, conoscere e conservare tutti i documenti ed i dati della Società mediante l'accesso agli archivi esistenti presso gli uffici e le unità amministrative, senza necessità di autorizzazioni o consenso preventivi, con particolare riferimento alla documentazione relativa alle attività svolte nelle aree a rischio;
- d) la facoltà di disporre in autonomia l'audizione dei soggetti che operano in nome e/o per conto della Società, interni o esterni alla stessa, qualora si presuma possano fornire indicazioni o informazioni utili ai fini dell'attività di vigilanza svolta;
- e) la facoltà di avvalersi, se strettamente necessario, del supporto di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine, utilizzando le risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione;
- f) ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio;
- g) proporre eventualmente l'applicazione di sanzioni individuate tra quelle previste dal sistema sanzionatorio in vigore per la prevenzione dei reati *ex* D.Lgs. 231/2001;
- h) la facoltà di disporre idonei locali messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione.

Da ultimo, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali competenti e, in ogni caso, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i Reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

7.6. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'efficace e corretto espletamento dei compiti assegnati, l'OdV dispone di autonomi poteri di spesa nell'ambito di un budget stanziato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV stesso. Per il primo anno, il budget è determinato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire l'indipendenza nell'esecuzione delle attività e la massima possibilità di indagine nell'ambito delle verifiche proprie dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di Studio Altieri ha ritenuto di destinare ad attività proprie dell'Organismo di Vigilanza l'importo annuale di €10.000,00, modificabile con una semplice delibera dello stesso Consiglio. Tale importo sarà a disposizione dello stesso Organismo di Vigilanza il quale, nell'ambito delle funzioni allo stesso assegnate, potrà disporre secondo le proprie necessità, previa la sola richiesta scritta che dovrà essere inoltrata dal Presidente dell'OdV agli uffici amministrativi di Studio Altieri. Rimane il solo obbligo, in capo all'Organismo di Vigilanza, di documentare le spese sostenute una volta concluse le relative attività.

In aggiunta alle risorse finanziarie, che devono essere tali da determinare l'autonomia dell'Organismo nello svolgimento delle attività di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, il Consiglio di Amministrazione può disporre

l'assegnazione all'OdV delle risorse umane necessarie ai fini dello svolgimento del proprio incarico. Tali risorse possono essere stanziare presso l'OdV e riportano funzionalmente a quest'ultimo per quanto concerne le attività svolte per suo conto, ferme restando le linee di riporto gerarchico.

Qualora, in presenza di circostanze sopravvenute, risulti necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico, l'OdV può in ogni momento richiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di risorse finanziarie e/o umane ulteriori.

7.7. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha facoltà di predisporre ed approvare un proprio regolamento interno, nel cui ambito siano definite le regole connesse al funzionamento ed all'operatività dell'Organismo stesso, e segnatamente:

- le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza, incluso per ciò che attiene i cd. "*follow up*";
- le attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- la gestione delle attività connesse alla verifica di eventuali violazioni del Modello;
- la calendarizzazione delle attività dell'OdV;
- la formalizzazione delle decisioni dell'OdV.

7.8. I profili di responsabilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Alla stregua della normativa attualmente vigente, in capo all'OdV non grava l'obbligo, penalmente sanzionabile, di impedire la commissione dei Reati indicati nel Decreto, bensì quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In capo ai membri dell'Organismo è, peraltro, configurabile sia una responsabilità di natura disciplinare, qualora essi siano dipendenti della Società, sia una responsabilità di natura contrattuale sotto il profilo della *culpa in vigilando* o comunque della negligenza eventualmente riscontrata nell'adempimento dell'incarico.

In ogni caso, la responsabilità per eventuali omissioni nell'espletamento dell'incarico non si estende al membro dell'OdV che abbia fatto annotare il proprio dissenso nei verbali delle riunioni dell'Organismo.

Fermo restando quanto sopra, al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione può disporre la revoca dell'Organismo, o anche solo di singoli membri, solo qualora sussista una giusta causa, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- b) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- c) una violazione del Modello, o dei Protocolli che ne fanno parte, rilevante ai sensi del Sistema Disciplinare adottato dalla Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo si avvale a qualsiasi titolo, sono infine tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono responsabili nei confronti della Società nel caso di violazione del dovere di segretezza.

7.9. Informative dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello. Propone inoltre le modifiche e le integrazioni di volta in volta ritenute necessarie.

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di informative:

- informativa su base continuativa all'Amministratore Delegato;
- informativa, almeno su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'informativa avrà ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Studio Altieri, sia in termini di efficacia del Modello;
3. eventuali proposte di adeguamento del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e le copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, laddove esso ritenga che, per circostanze gravi e comprovabili, sia necessario riportare direttamente all'Assemblea delle informazioni riguardanti delle violazioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, esso è autorizzato a farlo alla prima Assemblea utile.

Inoltre l'Assemblea dei soci ha adottato alcune forme di tutela nei confronti dell'Organismo di Vigilanza per evitare rischi di ritorsioni danno per l'attività svolta: in particolare, è stato previsto che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con i soggetti che compongono l'Organismo di Vigilanza sia sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio stesso e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza l'unanimità di decisione, che sia data adeguata informazione all'Assemblea degli azionisti alla prima occasione utile.

8. IL SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI

8.1. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, comma 2, lett. d) del Decreto individua, tra le *“esigenze alle quali deve rispondere”* un Modello Organizzativo, l'esplicita previsione da parte di quest'ultimo di *“obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza”* del Modello stesso.

Di conseguenza, al fine di consentire all'OdV un efficace e puntuale espletamento dei compiti ad esso spettanti, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a comunicare con immediatezza all'Organismo di Vigilanza qualsiasi circostanza idonea a configurare una violazione del Modello e dei Protocolli che lo costituiscono, incluso il Codice Etico. Detti soggetti devono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza non solo quanto indicato nell'ambito nelle singole procedure operative contenute nella Parte Speciale del Modello, ma anche quanto specificatamente prescritto dall'Organismo di Vigilanza.

Nell'ottica di assicurare all'OdV la disponibilità di tutte le informazioni ed i dati potenzialmente rilevanti ai fini del corretto ed efficace adempimento dei compiti ad esso assegnati, i Destinatari devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con la massima tempestività o comunque entro i termini previsti dalle procedure interne vigenti, tutte le informazioni ed i documenti concernenti:

1. gli ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
2. le richieste o offerte di denaro, di doni o di altre utilità provenienti da, o destinate a, Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, nonché quelle provenienti da, o destinate a, risorse della Società che si trovano a svolgere funzioni di Pubblico Ufficiale o incaricati di pubblico servizio;
3. le omissioni o le falsificazioni nella tenuta o nella conservazione della contabilità;
4. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini rilevanti ai fini del Decreto che interessano, anche indirettamente, la Società o i Destinatari;
5. le violazioni (o le presunte violazioni) delle prescrizioni del Modello;
6. le condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei Reati di cui al Decreto;
7. ogni altra circostanza inerente l'attività aziendale che esponga la Società al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della stessa, di uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
8. la violazione delle procedure interne riguardanti la selezione dei fornitori o degli appaltatori.

Devono essere, inoltre, comunicate all'OdV le informazioni, le notizie ed i dati di seguito elencati, per i quali è indicato anche l'ufficio/funzione interna responsabile:

Oggetto della comunicazione	Ufficio/Funzione Responsabile
1. le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti ai sensi del	Risorse Umane

Oggetto della comunicazione	Ufficio/Funzione Responsabile
CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi	
2. i procedimenti disciplinari in corso ed i relativi provvedimenti conclusivi	Risorse Umane
3. le notizie relative ai cambiamenti organizzativi	PMO – Assicurazione Qualità
4. gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe, nonché delle procedure interne vigenti	PMO – Assicurazione Qualità
5. con cadenza semestrale, i dati relativi alle gare/procedure negoziate a cui la Società ha partecipato, unitamente a quelle di cui è risultata aggiudicataria	Ufficio Gare
6. con cadenza semestrale, i dati relativi alle Joint Venture/ATI/RTI costituiti dalla Società	Ufficio Gare
7. i risultati dei controlli interni svolti sulle gare/procedure negoziate di cui la Società è risultata aggiudicataria	PMO – Assicurazione Qualità
8. i risultati delle attività svolte e delle verifiche espletate dal Collegio Sindacale	Amministrazione e finanza
9. la bozza di bilancio sottoposta all'approvazione del CdA	Amministrazione e finanza
10. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici	Amministrazione e finanza
11. le verifiche, gli accertamenti, le ispezioni ed i controlli condotti dalla PA, unitamente ai relativi risultati	Amministrazione e finanza

I Soggetti tenuti ad effettuare le predette segnalazioni possono, inoltre, trasmettere all'Organismo di Vigilanza indicazioni e suggerimenti relativi all'attuazione, all'adeguatezza ed all'aggiornamento del Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza raccoglie e valuta tutte le predette segnalazioni nonché quelle provenienti da Soggetti terzi che siano in rapporto con la Società.

I Destinatari possono inviare in forma scritta le informazioni, i dati, i documenti e le segnalazioni, anche in via anonima per quanto attiene le possibili violazioni del Modello, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per iscritto a mezzo e-mail alla casella di posta odv@studioaltieri.it, riservata all'Organismo di Vigilanza e solo da questi accessibile;
- b) per iscritto al seguente indirizzo: **Organismo di Vigilanza, presso Studio Altieri S.p.A., Via Colleoni nn. 56/58, 36016 Thiene (VI).**

E' rimessa all'Organismo di Vigilanza ed alla sua discrezionalità la valutazione, sulla base delle segnalazioni ricevute, delle iniziative da assumere.

Ogni comunicazione o segnalazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un'apposita banca dati, il cui accesso è consentito soltanto all'Organismo medesimo.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve assicurare che la persona che effettua la comunicazione/segnalazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone quindi la riservatezza. Restano salvi gli eventuali obblighi di legge che impongano diversamente, nonché la necessità di tutela dei diritti della Società e di terzi. Qualsiasi riscontrato abuso delle segnalazioni – intendendosi per tale l'infondata segnalazione di presunte violazioni del Modello con la consapevolezza della loro effettiva insussistenza (ossia effettuate con dolo) – costituirà violazione del dovere etico di probità e correttezza e, come tale, sarà sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare del presente Modello.

Ed infatti, a rafforzare quanto appena indicato, la legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" ha introdotto tre nuovi commi all'interno dell'art. 6 del Decreto. In particolare, coloro che a qualsiasi titolo rappresentano o dirigono l'Ente hanno oggi facoltà di presentare segnalazioni circostanziate (ossia precise e

concordanti) di condotte costituenti reato o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono risultare idonei a garantire l'anonimato ovvero la riservatezza dell'identità del segnalante. Sono nulle, pertanto, tutte le misure ritorsive o discriminatorie, dirette ed indirette, adottate nei confronti del segnalante (ad es., il licenziamento ritorsivo ed il mutamento di mansioni). Ai fini di una corretta gestione interna la norma prevede, inoltre, l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chi violi tali misure di tutela ovvero effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Qualora riceva una segnalazione concernente la possibile violazione del Modello, l'OdV, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionalità esterne, qualora gli accertamenti di carattere ispettivo richiedano delle specifiche e particolari competenze o per fare fronte a particolari carichi di lavoro.

8.2. I flussi informativi dall'OdV verso gli organi sociali

Per quanto attiene le informazioni che l'OdV è tenuto a trasmettere, è previsto che l'Organismo trasmetta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con cadenza almeno semestrale, una relazione scritta contenente le informazioni relative all'esercizio delle proprie funzioni, e specificatamente:

- a) una sintesi delle attività di verifica svolte, con indicazione dei relativi risultati, incluso per ciò che attiene le criticità riscontrate;
- b) i punti di miglioramento del Modello;
- c) le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello;
- d) le eventuali violazioni del Modello riscontrate;
- e) i procedimenti sanzionatori attivati ed i relativi esiti;
- f) qualsiasi ulteriore informazione o dato ritenuto rilevante ai fini della valutazione complessiva circa l'adeguatezza e l'effettività del Modello.

Fermo restando l'obbligo di trasmettere il *report* semestrale sopra indicato, l'OdV ha facoltà di rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza:

- a) se richiesto e, comunque, con cadenza trimestrale, riferisce al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative a: (i) l'attuazione del Modello; (ii) l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti di dirigenti, Dipendenti e Collaboratori della Società e, in particolare, in ordine all'osservanza, da parte di questi, del Modello stesso;
- b) se richiesto e, comunque, con cadenza trimestrale, riferisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative a: (i) l'attuazione del Modello; (ii) l'esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, all'osservanza del Modello stesso da parte di tutti i Destinatari.

Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

8.3. I flussi informativi nei confronti dei Soggetti apicali e dei Dipendenti

Il presente Modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza d'intesa con l'Amministratore Delegato, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che l'azienda ha ritenuto di darsi.

In particolare, si prevede:

- una nota informativa interna rivolta a tutto il personale ed ai vertici aziendali, nella quale vengono illustrati i punti cardine del Decreto e la sintesi del Modello adottato da Studio Altieri;
- un'adeguata informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni concernenti il sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, definisce programmi di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

È cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'attuazione del piano di formazione, anche effettuando controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto e del Modello.

8.4. I flussi informativi nei confronti dei Consulenti

L'Azienda provvede a informare i Consulenti che operano in aree con attività a rischio della esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali, nonché in caso di violazione dei principi etici generali cui devono uniformarsi nei rapporti commerciali con la Società.

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE

9.1. Finalità del Sistema Disciplinare

A mente di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, in occasione dell'adozione del presente Modello, Studio Altieri ha adottato un Sistema Disciplinare volto a sanzionare le eventuali violazioni del Modello stesso e dei Protocolli ad esso connessi, incluso il Codice Etico.

La finalità del Sistema Disciplinare è di contribuire alla prevenzione di eventuali violazioni del Modello, ovvero dei singoli protocolli (quali procedure, *policy*, ecc.) che lo compongono, mediante la previsione di apposite sanzioni.

In quest'ottica, il Sistema Disciplinare è stato redatto tenendo conto della normativa vigente, con particolare riguardo alla contrattazione collettiva applicabile, fermo restando che esso, avendo natura interna alla Società, non sostituisce ma integra le norme di legge o di regolamento vigenti, le quali troveranno comunque applicazione per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida, l'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni prescindono dall'instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare. Ciò in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato dall'autore della violazione con la Società la quale, tramite l'adozione del presente Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva.

9.2. La struttura del Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare si articola in quattro parti:

- nella prima, dopo una veloce disamina dei criteri generali di irrogazione delle sanzioni, sono identificati **i soggetti destinatari**;
- nella seconda, **le violazioni del Modello** sanzionate;
- nella terza, **le sanzioni** applicabili;
- nella quarta, **il procedimento** di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.

Analogamente a quanto previsto per tutti i documenti che costituiscono il Modello, il Sistema Disciplinare è pubblicizzato presso i Destinatari secondo apposite modalità, e segnatamente:

- 1) per tutti i soggetti operanti in seno a Studio Altieri, mediante consegna di copia cartacea o in formato elettronico o affissione permanente nelle bacheche interne in luogo accessibile a tutti, con pubblicazione sulla rete intranet della Società;
- 2) per i destinatari esterni a Studio Altieri, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, in un'apposita sezione dedicata al Modello.

9.3. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche applicabili ai soggetti che hanno posto in essere il comportamento illecito saranno commisurate alla gravità delle condotte e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- la tipologia della violazione;
- la gravità della violazione;
- l'elemento soggettivo della condotta (l'intensità del dolo o il grado della colpa);
- il comportamento complessivo dell'autore della violazione;

- la rilevanza degli obblighi violati, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione dei relativi infortuni;
- l'entità dell'eventuale danno cagionato o pericolo recato alla Società quale conseguenza diretta della violazione;
- il livello di responsabilità gerarchica o tecnica connessa alla posizione del soggetto;
- la possibilità della reiterazione della violazione;
- la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- l'eventuale sussistenza di più violazioni commesse con la medesima condotta;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Nel caso in cui, con una sola condotta, siano state commesse più infrazioni punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

I principi di tempestività ed immediatezza devono guidare l'irrogazione della sanzione disciplinare, a prescindere dall'esito di un eventuale giudizio penale.

9.4. L'ambito di operatività soggettivo del Sistema Disciplinare

Ai sensi del Modello e conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto, i Destinatari possono essere suddivisi in due categorie principali:

- 1) i Soggetti in posizione apicale, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della stessa;
- 2) i Soggetti in posizione subordinata, ovvero sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti in posizione apicale, che operano in nome e/o per conto di Studio Altieri.

9.4.1. I Soggetti in posizione apicale

Nell'ambito della struttura organizzativa di Studio Altieri, sono Soggetti in posizione apicale coloro che, anche in base ad un rapporto contrattuale, siano titolari, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, di funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione della Società, in virtù delle seguenti cariche o ruoli:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i Direttori Tecnici (di seguito anche indicati quali ‘**Altri Soggetti Apicali**’).

9.4.2. I Soggetti in posizione subordinata

Devono considerarsi Soggetti in posizione subordinata tutti coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti in posizione apicale, ed in particolare:

- 1) i Dipendenti, ovvero tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall’inquadramento aziendale riconosciuti;
- 2) I Terzi Destinatari, ovvero i soggetti che, non legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sono tenuti al rispetto del Modello in virtù dei compiti e delle funzioni svolte, i quali pertanto - esclusivamente ai fini del Decreto, e conseguentemente del Sistema Disciplinare - devono considerarsi “in posizione subordinata”. Appartengono a tale categoria:
 - a) coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, ecc.);
 - b) i componenti degli organi diversi dal Consiglio di Amministrazione (ossia del Collegio Sindacale);
 - c) i collaboratori, i procuratori a qualsiasi titolo, i fornitori, i *Partner* commerciali della Società.

9.5. L’ambito di operatività oggettivo del Sistema Disciplinare

La violazione del Modello costituisce un Illecito disciplinare.

Ai sensi del Sistema Disciplinare, costituiscono oggetto di sanzione le seguenti condotte, anche omissive:

- a) mancato rispetto dei principi, protocolli e procedure indicati nel Modello;
- b) mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell’attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio rilevanti ai sensi del Decreto;

- c) mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure ed ai protocolli aziendali, in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità delle attività espletate;
- d) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione ovvero impedendo o tentando di impedire il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, ovvero mediante violazione e/o elusione delle procedure aziendali;
- e) inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
- f) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- f) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio reato;
- g) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa, nonché false o infondate segnalazioni, fatta salva la buona fede, relative a violazioni del Modello e del Codice Etico;
- h) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- i) se di competenza, la mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze nelle aree a rischio delle procedure e prescrizioni componenti il Modello;
- j) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini: una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, una lesione qualificabile come gravissima ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p. ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

9.6. Le sanzioni applicabili

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni previste dal precedente paragrafo, troveranno applicazione le sanzioni di seguito indicate con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari.

Nel rispetto di quanto previsto dal procedimento di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni adottato dal presente Modello, nonché dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva, ove applicabile, le sanzioni sono determinate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alle violazioni contestate.

9.6.1. Le sanzioni per i Soggetti in posizione apicale

Nei confronti dei Soggetti in posizione apicale, inclusi gli Altri Soggetti Apicali, troveranno applicazione le seguenti sanzioni, previa acquisizione delle dichiarazioni del Soggetto Apicale a giustificazione della violazione addebitatagli:

- la censura orale;
- la censura scritta a verbale;
- la modifica delle deleghe e procure rilasciate;
- la revoca delle deleghe e procure rilasciate;
- la segnalazione all'Assemblea dei Soci per i relativi provvedimenti;
- la sospensione dall'incarico a tutti i fini economici e normativi fino al passaggio in giudicato della sentenza;
- la revoca dall'incarico.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

In considerazione del ruolo e delle funzioni peculiari svolte dai Soggetti in posizione apicale e dagli Altri Soggetti Apicali nell'ambito della Società, i soggetti competenti per l'irrogazione delle sanzioni determineranno, sulla base dei criteri indicati nel par. 9.3., le sanzioni proporzionate al caso concreto, tenendo conto dei fattori ivi indicati.

Ove i Soggetti in posizione apicale siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, in deroga a quanto sopra previsto, si applicheranno le sanzioni di cui al successivo par. 9.6.2.

9.6.2. Le sanzioni per i Soggetti in posizione subordinata

Nei confronti dei Dipendenti, troveranno applicazione le seguenti sanzioni previste dalla contrattazione collettiva applicabile:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non eccedente le 4 (quattro) ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 3 (tre);
- licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
- licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

I soggetti competenti per l'irrogazione delle sanzioni determineranno, sulla base dei criteri previsti nel par. 9.3., le sanzioni proporzionate al caso concreto, tenendo conto dei fattori ivi indicati.

Con particolare riferimento alla posizione dei dirigenti, in caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal contratto in essere. Quale specifica sanzione disciplinare, in considerazione della violazione del vincolo fiduciario che presiede alla natura del rapporto dirigenziale, è prevista la possibilità del licenziamento del dirigente. I provvedimenti disciplinari verso i dirigenti sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Presidente su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza. Dell'emanazione di provvedimenti disciplinari verso i dirigenti deve essere informato il Consiglio di Amministrazione.

9.6.3. Le sanzioni per i Terzi Destinatari

Nei confronti dei Terzi Destinatari troveranno obbligatoria applicazione le seguenti sanzioni, previa acquisizione delle dichiarazioni del Terzo Destinatario a giustificazione della violazione addebitatagli:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, fino al 20% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Studio Altieri si adopera affinché le suddette sanzioni siano contemplate negli accordi negoziali intercorrenti con i Terzi Destinatari.

In ogni caso, i soggetti competenti per l'irrogazione delle sanzioni determineranno, sulla base dei criteri previsti nel par. 9.3., le sanzioni proporzionate al caso concreto, tenendo conto dei fattori ivi indicati.

Qualora le violazioni previste dal presente Modello siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

9.7. Il procedimento di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni

Per quanto attiene l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la successiva irrogazione delle sanzioni, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi paragrafi, nel cui ambito è riservata una specifica e separata trattazione per ciascuna categoria di Destinatari.

In generale, il procedimento di irrogazione delle sanzioni e/o delle misure di tutela previste dal sistema disciplinare consta delle seguenti fasi:

- a. **Preistruttoria**, che viene attivata dall'Organismo di Vigilanza a seguito di rilevazione o segnalazione di presunta violazione del Modello con l'obiettivo di accertarne la sussistenza;
- b. **Istruttoria**, durante la quale si procede alla valutazione della violazione, alla contestazione e alla individuazione del provvedimento disciplinare o misura di tutela da proporre all'Organo o al soggetto che ha il compito di decidere in merito. In questa fase intervengono, generalmente:
 - l'Amministratore Delegato per le violazioni al Modello commesse dai Dipendenti di ogni ordine e grado, dai prestatori parasubordinati e dagli stagisti;

- il Responsabile del contratto per le violazioni commesse dai Soggetti Terzi che intrattengono rapporti con la Società.
- c. **Decisione**, durante la quale viene stabilito l'esito del procedimento e il provvedimento disciplinare e/o la misura di tutela da comminare. In questa fase interviene generalmente l'Amministratore Delegato, il quale si attiva:
 - per le violazioni al Modello commesse dai Dipendenti di ogni ordine e grado, dai prestatori parasubordinati e dagli stagisti;
 - per le violazioni commesse dai Soggetti Terzi che intrattengono rapporti d'affari con la Società.
- d. **Irrogazione** del provvedimento e/o della misura di tutela.

Il procedimento sanzionatorio tiene in particolare conto:

1. delle norme del Codice Civile in materia societaria, di lavoro e contrattualistica;
2. della normativa giuslavoristica in materia di sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
3. dello Statuto di Studio Altieri;
4. dei vigenti poteri di rappresentanza e di firma sociale e delle funzioni attribuite alla struttura aziendale;
5. della necessaria distinzione e contrapposizione dei ruoli tra soggetto giudicante e soggetto giudicato.

In tutti i casi in cui si ritenga sussistente - sulla scorta dei dati e degli elementi raccolti nel corso dell'espletamento del proprio incarico, ovvero sulla base delle segnalazioni (anche anonime) ricevute - il pericolo di una violazione sanzionabile del Modello, l'OdV si attiva immediatamente al fine di svolgere, nei limiti delle proprie prerogative e dei poteri ad esso assegnati, le verifiche ed i controlli ritenuti necessari o opportuni.

Qualora, all'esito dei controlli espletati, non ravvisi gli estremi di una violazione del Modello sanzionabile, l'OdV trasmetterà tempestivamente i dati e gli elementi in proprio possesso alla funzione Risorse Umane, al fine di consentire le più opportune valutazioni circa la rilevanza dei fatti e/o delle condotte segnalati rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Qualora, viceversa, all'esito delle suddette verifiche, l'OdV ritenga che vi sia stata una violazione sanzionabile del Modello, curerà tempestivamente la predisposizione e l'invio, ai soggetti competenti per l'irrogazione delle sanzioni,

di un'apposita e dettagliata relazione (di seguito, anche solo '**Relazione**') contenente:

- la descrizione della condotta o dell'evento riscontrati;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- i dati identificativi del supposto autore della violazione;
- l'allegazione degli elementi, anche di natura documentale, comprovanti la violazione.

Al fine di garantire l'efficacia del presente Sistema disciplinare, il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione delle violazioni. Per i Soggetti Terzi il termine è esteso a 90 giorni.

Ogni violazione del Modello o delle procedure ivi stabilite, da chiunque commessa, deve essere comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, nel corso degli accertamenti da espletare, garantisce la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'irrogazione di una delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare non preclude alla Società il diritto di agire, anche in sede giudiziaria, nei confronti dei soggetti responsabili per il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della violazione del Modello.

9.7.1. Procedimento nei confronti dei Soggetti in posizione apicale

In presenza di una violazione sanzionabile del Modello commessa da un Soggetto in posizione apicale, e sempre che non sia ascrivibile a membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV invia immediatamente la Relazione al Consiglio di Amministrazione e, in copia, al Collegio Sindacale.

Appena possibile, e comunque entro trenta giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione si riunisce per adottare le necessarie deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti opportuni ad assicurare che, anteriormente alla data dell'adunanza consiliare, alla quale il soggetto

interessato ha facoltà di partecipare, quest'ultimo abbia conoscenza della violazione del Modello contestata e della data della adunanza, nonché della possibilità di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni scritte.

In occasione della suddetta adunanza, previo esame degli eventuali rilievi e/o deduzioni scritte presentate dall'interessato, il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, accerta se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello e, in caso positivo, determina la sanzione più opportuna nel caso concreto, curandone l'irrogazione.

Qualora, tuttavia, la violazione sia ascrivibile ad un membro del Consiglio di Amministrazione, l'OdV procede ad informare l'Assemblea dei Soci, la quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni.

In tutti i casi, il provvedimento di irrogazione della sanzione è trasmesso per conoscenza all'OdV, che ne verifica l'effettiva applicazione.

Ove i Soggetti in posizione apicale siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, in deroga a quanto sopra previsto, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo par. 9.7.2.

9.7.2. Procedimento nei confronti dei Soggetti in posizione subordinata.

In tutti i casi in cui sia constatata una violazione sanzionabile del Modello da parte di un **Dipendente**, la procedura di accertamento dell'illecito di seguito indicata è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

Appena possibile, e comunque con la massima tempestività, acquisita la Relazione dell'OdV, la Società invia al Dipendente una contestazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della violazione del Modello contestata;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento di un procuratore o del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dipendente aderisce o conferisce mandato.

La Società, per il tramite dei soggetti a ciò preposti, deve comunque sentire il Dipendente a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito e sulla base delle eventuali deduzioni e/o giustificazioni del Dipendente, la Società, per il tramite dei soggetti a ciò preposti, accerta se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello e, in caso positivo, determina la sanzione applicabile.

In ogni caso, la convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione della violazione del Modello. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del Dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

La Società, per il tramite dei soggetti a ciò preposti, cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, ne verifica la relativa applicazione.

In tutti i casi in cui sia invece constatata una violazione sanzionabile del Modello da parte di un **Terzo Destinatario**, l'OdV invia immediatamente la Relazione all'Amministratore Delegato, il quale, se del caso, ne informa il Consiglio di Amministrazione.

Appena possibile l'Amministratore Delegato accerta se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello e, previa eventuale acquisizione delle dichiarazioni del Terzo Destinatario a giustificazione della violazione addebitatagli, in caso positivo determina la sanzione applicabile, informandone il Terzo Destinatario mediante invio di comunicazione scritta, contenente l'indicazione delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché del rimedio, contrattualmente previsto, applicato.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

Qualora la violazione sanzionabile del Modello sia ascrivibile ad un membro del **Collegio Sindacale** o a tale ultimo organo collegialmente considerato, l'OdV invia immediatamente la Relazione all'Assemblea dei soci per i provvedimenti ritenuti più opportuni.

In tutti i casi, il provvedimento di irrogazione della sanzione è trasmesso per conoscenza all'OdV, che ne verifica l'effettiva applicazione.

10. SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

10.1. Selezione

La Direzione Risorse Umane, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto. Nella selezione dei consulenti e dei *Partner* dovrà essere valutata, secondo ogni mezzo legittimamente consentito, l'affidabilità del soggetto con riferimento agli obiettivi di prevenzione di cui al Decreto.

10.2. Formazione

La formazione del personale è gestita dalla direzione delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata ai seguenti livelli:

- a. personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: formazione iniziale di volta in volta impartita a tutti i neo assunti. Seminario di aggiornamento annuale, accesso a un sito internet dedicato all'argomento e aggiornato dall'Organismo di Vigilanza;
- b. altro personale: nota informativa interna. Clausola apposita su tutti i contratti per i neo assunti;
- c. consulenti e *Partner*: nota informativa iniziale. Clausola apposita su tutti i nuovi contratti da sottoscrivere separatamente. Ove appropriato, e-mail di aggiornamento.

PARTE SPECIALE I
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ARTICOLI 24 E 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali illeciti così come disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231 del 2001, rispettivamente in materia di indebita percezioni di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico, ovvero in materia di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Per offrire una migliore individuazione e illustrazione del “rischio-reato” è opportuno tuttavia specificare cosa debba intendersi, ai sensi della legge penale, per “Pubblico Ufficiale” e per “Incaricato di Pubblico Servizio”.

Tali nozioni trovano la loro definizione normativa negli artt. 357 e 358 c.p., ai quali si accompagna una specifica disciplina regolatoria della particolare situazione in cui venga meno una delle predette qualifiche (art. 360 c.p.).

Agli effetti dell’articolo 357 c.p., dunque, sono Pubblici Ufficiali “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo sono qualificabili come Pubblici Ufficiali tutti quei soggetti che, indipendentemente dal rapporto intercorrente con lo Stato o l’Ente pubblico, esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini dell’esistenza di tale qualifica, ciò che rileva è l’attività svolta in concreto, la quale deve potersi definire come “pubblica funzione” a prescindere da requisiti formali di tipo soggettivo, quali, ad es., l’esistenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con lo Stato o con l’Ente pubblico.

Con riferimento, invece, alla nozione di “pubblica funzione amministrativa” l’art. 357, comma 2, c.p., individua tale funzione come disciplinata da “norme diritto pubblico”, ovvero sia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed a tutela di un interesse pubblico.

In particolare, essa viene identificata come: a) un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e b) caratterizzata dall’esercizio di specifici e ben identificati poteri. Nello specifico, i poteri in questione sono: deliberativi,

consistenti nell'attività di formazione della volontà dell'ente e nella sua rappresentanza; autoritativi, consistenti nell'esercizio di poteri coercizione o nell'esercizio di un'attività discrezionale rispetto a soggetti posti su un piano non paritetico rispetto all'ente (e tipicamente "provvedimentali"); certificativi, i quali si esplicano nello svolgimento di attività dotate di una peculiare efficacia probatoria.

Agli effetti dell'articolo 358 c.p., sono Incaricati di Pubblico Servizio "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori del carattere "pubblicistico" dell'Ente. In particolare, si fa riferimento a: (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato.

Sulla base di quanto indicato, la scriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "Incaricato di un Pubblico Servizio" è rappresentata, dunque, non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto stesso, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Da quanto detto discende che l'Incaricato di Pubblico Servizio può essere descritto come la persona che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio (ovverosia un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico in funzione della cura di interessi pubblici o del soddisfacimento di bisogni di interesse generale) pur essendo privo di poteri formali di natura deliberativa, autorizzativa o certificativa, tipici della pubblica funzione amministrativa.

Risultando inevitabilmente, nell'individuazione di entrambe le figure, margini di incertezza, la Società, ai fini della configurabilità dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, valuta caso per caso se i soggetti con i quali entra in rapporto possano o meno essere qualificati come Incaricati di Pubblico Servizio.

Si ribadisce, infine, che ai fini del D.Lgs. 231/2001, i reati di cui agli artt. 24 e 25 del decreto stesso rilevano laddove risultino commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia italiana che estera.

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Il reato in oggetto presuppone che l'Ente abbia conseguito regolarmente dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti i quali, pur avendo una finalità pubblica predefinita, siano destinati a diverse finalità rispetto a quelle predefinite nel provvedimento di concessione.

Tali erogazioni, in particolare, si caratterizzano per il fatto di essere concesse a condizioni maggiormente favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità.

La fattispecie si configura anche nell'ipotesi in cui l'attività programmata si sia comunque svolta.

In particolare:

- i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni) e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito);
- le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o *una tantum*;
- i finanziamenti sono atti negoziali mediante i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme di denaro destinate a essere restituite a medio e/o a lungo termine con annesso pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale fattispecie, accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v. oltre), costituisce uno strumento diretto a colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Essa, nello specifico, si realizza nei casi in cui si ottengano, senza averne il diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre diverse erogazioni da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dell'UE a seguito dell'utilizzo o della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale fattispecie di reato si differenzia dalla corruzione in quanto non si è in presenza di un accordo tra il privato e il Pubblico Ufficiale bensì quest'ultimo, abusando dei propri poteri o della propria qualità, costringe il privato a procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità.

In altri termini, il Pubblico Ufficiale determina uno stato di soggezione della volontà della persona offesa mediante l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il Direttore dei Lavori, in qualità di Pubblico Ufficiale, costringe taluno abusando dei propri poteri a farsi dare una somma di denaro o altra utilità per il rilascio di apposita certificazione.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il Pubblico Ufficiale (ovvero l'Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.) che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

Descrizione reato

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra il soggetto qualificato ed il soggetto privato che agiscono su un piano paritetico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri offre regalie a Pubblici Ufficiali ovvero a Incaricati di Pubblico Servizio al fine di condizionarne in senso favorevole l'operato, ad esempio in occasione di un procedimento volto alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte o di un accertamento ispettivo, effettuati da parte degli enti preposti.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il Pubblico Ufficiale (ovvero l'Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi dell'Art. 320c.p.), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi in cui il fatto risulti aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p., ovvero quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

In questo particolare tipo di reato il privato corruttore si assicura, mediante la promessa o la dazione indebita di denaro od altra utilità, il compimento di un atto da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che contrasti con i doveri di ufficio a questi ultimi imposti.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in sé stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica, dunque, deve essere fatta non in relazione a singoli atti, bensì tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale della Società offre denaro ad un esponente di un organismo di certificazione di natura pubblica che, agendo in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, in sede di rilascio o rinnovo della certificazione, ovvero in sede di verifica, attesta falsamente il rispetto delle norme di riferimento.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- comma 1, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- comma 2, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

L'art. 319 *ter* c.p. configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Lo scopo della norma, infatti, è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad un soggetto appartenente alla Polizia Giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientra nella sfera di operatività dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri offre o promette un'utilità indebita ad un magistrato al fine di ottenere una pronuncia favorevole in un procedimento a carico della Società.

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta di induzione è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un privato, il quale viene in tal modo indotto alla promessa o alla dazione della richiesta utilità.

Ai fini della consumazione del reato è sufficiente la mera promessa di denaro o di altra utilità.

Il delitto si differenzia dalla concussione, oltre che per le modalità esecutive, anche per la presenza di un vantaggio per il soggetto privato, il quale giustifica la punibilità di questi come determinato dal secondo comma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Alteri, agendo per la realizzazione di un interesse della Società, dà o promette denaro al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio il quale, abusando del proprio ufficio, compie un atto vantaggioso per la Società.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia

accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Sanzioni applicabili all'Ente

- commi 1 e 3, sanzione pecuniaria: fino a 200 quote;
- commi 2 e 4, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- commi 2 e 4, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Il reato in oggetto si configura come di mera condotta, è cioè sufficiente la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità, purché connotata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale della Società, allo scopo di ottenere vantaggi per la stessa, offre o promette ad un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altra utilità indebita senza che queste siano accettate dall'esponente della PA.

Per semplificazione espositiva, appare opportuno riportare all'interno di tale parte speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione anche la fattispecie

di cui all'art. 377 *bis* c.p., espressamente diretta a tutelare il bene "amministrazione della giustizia" (art. 25 *decies*).

Art. 377 *bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Descrizione reato

La condotta descritta dall'art. 377 *bis* c.p. è diretta nei confronti di un soggetto che, pur avendo la facoltà di non rispondere, è stato chiamato dall'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni in un processo (ad es. come imputato, coimputato o imputato in reato connesso). In via esemplificativa, il contenuto della condotta consiste nell'induzione del soggetto chiamato dall'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili nel procedimento in forza di un comportamento minaccioso o di un accordo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri:

- Il personale Studio Altieri, agendo per la realizzazione di un interesse della Società, dà o promette denaro o altra utilità indebita alla persona chiamata a rendere dichiarazioni nel corso di un procedimento penale a carico della Società medesima.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Lo schema di tale reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con conseguente ottenimento di un indebito beneficio e di un danno altrui) e si caratterizza per il fatto che il soggetto raggirato sia lo Stato o un altro Ente pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Predisposizione di dichiarazioni fiscali o modelli di versamento incompleti o non veritieri, con la finalità di ottenere un beneficio derivante dal pagamento di contributi/imposte inferiori rispetto al dovuto, in danno dello Stato.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Il reato in oggetto, a seguito delle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte, può ormai qualificarsi quale circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p., dalla quale si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

La condotta di cui all'art. 640 *bis* c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 *ter* c.p.

Il reato, infatti, si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, nonché per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno da uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Il reato in oggetto prevede l'ipotesi in cui, mediante l'alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero mediante la manipolazione dei dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto e un corrispondente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Nell'ambito delle operazioni di chiusura ed assestamento, omessa o infedele registrazione di dati (anche registrazione di operazioni inesistenti), anagrafici e/o contabili, quale mezzo per la realizzazione di disponibilità extracontabili.

2. Le Aree a Rischio

Le aree a rischio reato di seguito elencate riguardano l'instaurazione e lo sviluppo dei rapporti di Studio Altieri S.p.A. con la Pubblica Amministrazione e con le *Authorities*.

Studio Altieri ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei Pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Gare d'appalto

- Process/Area a Rischio: Gestione gare d'appalto

Sub Process/Attività Sensibile: Individuazione bandi di gara; Scelta eventuali partner/soci; Predisposizione dell'offerta secondo i criteri tecnici e amministrativi; Valutazione economica; Preparazione documentazione; Consegna nei termini stabiliti dal bando.

- Process/Area a Rischio: Gestione rapporti con la P.A.

Sub Process/Attività Sensibile: Incontri con i rappresentanti della P.A.; Incontri con l'impresa appaltatrice nominata dalla P.A. per gli aspetti tecnico – economici del contratto di appalto; Incontri con i tecnici ed amministrativi eventualmente nominati dalla P.A.

Major Process: Gestione delle Certificazioni

- Process/Area a Rischio: Gestione Qualità

Sub Process/Attività Sensibile: Definizione del Sistema di Qualità aziendale; Gestione dei processi di ottenimento /rinnovo certificazioni e rapporti con Enti certificatori.

Major Process: Gestione Commessa

- Process/Area a Rischio: Pianificazione Commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Coordinamento delle attività della Commessa; Gestione e verifica della documentazione; Eventuale scelta e selezione dei sub-appaltatori, fornitori e stipula dei relativi incarichi.

Major Process: Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro

- Process/Area a Rischio: Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro

Sub Process/Attività Sensibile: Conduzione di ispezioni e verifiche nei luoghi di lavoro.

INDIVIDUAZIONE IN VIA STRUMENTALE

Major Process: Corporate Governance

- Process/Area a Rischio: Gestione societaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei rapporti con i soci; Esecuzione degli adempimenti in materia societaria e di governance; Gestione adempimenti relativi all'Assemblea dei Soci; Gestione dei rapporti con gli Organismi di controllo.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio; Gestione degli adempimenti fiscali.

- Process/Area a Rischio: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Controllo registrazioni contabili ciclo attivo/passivo; Controllo partitari clienti/fornitori; Gestione contabilità clienti/fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Controllo registrazioni di cassa.

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Risorse Umane

- Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione e reclutamento.

Major Process: Gare d'appalto

- Process/Area a Rischio: Gestione rapporti con la P.A.

Sub Process/Attività Sensibile: Incontri con i rappresentanti della P.A.; Incontri con l'impresa appaltatrice nominata dalla P.A. per gli aspetti tecnico – economici del contratto di appalto; Incontri con i tecnici ed amministrativi eventualmente nominati dalla P.A.

Major Process: Approvvigionamento

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento

Sub Process/Attività Sensibile: Ricezione ordine di acquisto; Gestione Approvvigionamento; Verifica fabbisogno materie prime; Acquisto del materiale; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti; Ricezione della fattura.

Process/Area a Rischio: Valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Scouting fornitori; Selezione del fornitore; Valutazione fornitori; Emissione e controllo ordini ai fornitori; Valutazione dei preventivi.

Major Process: Gestione Commessa

Process/Area a Rischio: Pianificazione commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Coordinamento delle attività della Commessa; Gestione e verifica della documentazione; Eventuale scelta e selezione dei subappaltatori, fornitori e stipula dei relativi incarichi

- Process/Area a Rischio: Controllo dei lavori

Sub Process/Attività Sensibile: Accettazione dei materiali; Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa; Gestione delle eventuali varianti; Gestione delle eventuali riserve; Gestione degli eventuali sinistri; Prove di collaudo; Eventuale rapporto di non conformità; documenti di contabilità dei lavori; Emissione certificati di conformità; Certificato di collaudo finale.

Major Process: Gestione Cantiere

- Process/Area a Rischio: Gestione Cantiere

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione mezzi; Definizione prelievi; Definizione materiali e verifiche; Definizione atti contabili.

- Process/Area a Rischio: Gestione Rifiuti

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione rifiuti urbani/speciali; Movimentazione rifiuti; Smaltimento rifiuti; Emissione certificati.

Major Process: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

-Process/Area a Rischio: Gestione contratti di consulenza e prestazione professionale

Sub Process/Attività Sensibile: Ricerca di consulenti esterni; Valutazione dei preventivi; Selezione del consulente; Redazione del contratto.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziati i Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali che, oltre al C.d.A.,

si ritengono direttamente o indirettamente essere esposte al rischio di commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001:

- Chief Executive Officer;
- Direttore Generale;
- Chief Financial Officer;
- Chief Operative Officer;
- Responsabile Accounting & Finance;
- Direttore Amministrazione e Finanza;
- Responsabile HR & Recruitment;
- Responsabile Tenders;
- Technical Manager;
- Project Manager / Direttore dei Lavori;
- Responsabile Procurement & IT;
- Responsabile QHSE System;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per tale famiglia di reato, si ritiene in ogni caso che possano ritenersi “Soggetti responsabili” tutti coloro che, in relazione alle mansioni svolte, entrino in contatto con la P.A.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate da Studio Altieri S.p.A., atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 D.Lgs.231/2001 in materia di Rapporti con la Pubblica Amministrazione così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa, nonché nel Manuale di Organizzazione adottato dalla società, il quale definisce in misura chiara i compiti e le attribuzioni di ogni funzione aziendale.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura “Gestione dei Rapporti con la PA”

La Procedura ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le Autorità Pubbliche, gli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo e le Autorità Amministrative Indipendenti.

Tale Procedura si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai Dipendenti, rappresentanti e collaboratori della Società, nonché dai partner commerciali e finanziari coinvolti nelle Aree Sensibili specificate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano alcune attività per le quali si definisce applicabile la Procedura in oggetto:

- stipula e/o gestione dei rapporti contrattuali con la P.A.;
- gestione delle attività inerenti la richiesta delle autorizzazioni e/o l'esecuzione di adempimenti verso la P.A.;
- predisposizione di certificati e dichiarazioni;
- elaborazione e/o trasmissione e comunicazione di dati e di informazioni previste dalla normative di legge vigente (p.e. ambiente, lavori, privacy);
- gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura;
- assolvimento di adempimenti amministrativi;
- gestione di verifiche / ispezioni / controlli / accertamenti attivati dagli Enti Ispettivi;
- gestione degli affari istituzionali nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle *Authorities*.

In particolare, il personale deve fare riferimento ad alcuni precisi principi di comportamento, di cui se ne riportano alcuni:

- non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni di valore simbolico. Sono considerati atti di corruzione i pagamenti illeciti e le promesse di pagamento, le prestazioni o le promesse di altre utilità, fatti direttamente a Enti italiani o a loro dipendenti, a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, anche se realizzati tramite persone terze o Società che agiscono per conto di Studio Altieri S.p.A. in Italia e all'estero;
- non è consentito offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di Pubblico Servizio;

- quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di Pubblico Servizio, non deve influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- non è consentito chiedere o indurre la PA a trattamenti di favore o sussidi o finanziamenti agevolati, ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente le decisioni della stessa;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di suoi rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, comunque, segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

Procedura “Consulenze e prestazioni professionali”

Scopo della Procedura è controllare il processo di gestione dei rapporti con esperti esterni e soggetti terzi che svolgono consulenze e prestazioni professionali per Studio Altieri S.p.A.

Obiettivo primario è quello di garantire, nell'espletamento del rapporto e nella scelta dei terzi e dei professionisti, assoluta imparzialità, basando la scelta sull'accertamento delle competenze e delle caratteristiche professionali e attitudinali a fronte delle esigenze e delle necessità aziendali.

Riguarda, in particolare, le fasi inerenti l'individuazione della prestazione, del budget disponibile, della selezione e valutazione degli esperti, della stipula dell'accordo contrattuale e del rilascio dei pagamenti finali.

Le Modalità operative prevedono che le provvigioni e gli onorari pagati siano conformi ai tariffari approvati dai rispettivi ordini professionali di appartenenza; ove così non fosse, la decisione di corrispondere tali provvigioni/onorari dovrà essere adeguatamente motivata per iscritto.

La normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna Struttura interessata in ogni singola fase del processo:

- verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
- verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività della prestazione fornita;
- verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei professionisti (requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti);
- espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);

- in assenza di tale attività selettiva di cui al precedente punto, evidenziazione formale delle ragioni della deroga ed esecuzione da parte del Responsabile di una valutazione sulla congruità del compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato);
- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- effettuazione del pagamento dovuto in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto autorizzato al sostenimento della spesa e sulla base di un apposito documento giustificativo;
- nel caso in cui si verifichi l'acquisizione di incarichi professionali e consulenze che comportino un rapporto diretto con la PA, i Responsabili delle Strutture interessate dovranno prestare particolare attenzione nel corso del rapporto al fine che non si verifichino situazioni anomale.

Procedura “Gestione del personale”

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di gestione del personale.

Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonché di gestione dei finanziamenti per la formazione.

Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane eventuali necessità di aggiornamento.

Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di tutelare l'integrità della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all'etica in cui la Società si riconosce.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- deve essere predisposto un budget annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali richieste extra-budget devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;
- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- nell'ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;

- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede:

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l'assunzione, di un'apposita modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché a verificare l'eventuale parentela con esponenti della P.A. che hanno rapporti di lavoro costante con la società;
- un accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo;
- diversi livelli autorizzativi all'assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o dei Dirigenti.

Procedura “Tesoreria e Finanza”

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi finanziari nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità liquide e linee di credito.

Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di

incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Procedura “Gestione contabilità e Predisposizione del bilancio”

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione dei sistemi e delle risorse contabili di modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, fiscale e finanziario della stessa.

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;
- gestione anagrafica fornitori;
- registrazione delle fatture e delle note di credito;
- controlli sulla regolarità delle fatture;
- liquidazione delle fatture;
- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- gestione degli incassi;
- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
- adempimenti fiscali.

Procedura “Gestione degli omaggi”

La presente Procedura ha lo scopo di definire, responsabilità, modalità operative e principi comportamentali cui attenersi nelle attività di assegnazione, gestione, rinnovo e revoca dei benefit aziendali di Studio Altieri S.p.A. nella gestione di:

- erogazioni e atti di liberalità,
- omaggi,
- sponsorizzazioni,

elargiti dalla Società a favore di terzi a seguito di loro richiesta, o per iniziativa della stessa, oppure di erogazioni da soggetti terzi a favore dei dipendenti della Società.

Tale procedura trova applicazione in tutti i casi in cui le funzioni aziendali di Studio Altieri S.p.A. concedano, a vario titolo, omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni ed atti di liberalità.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato dalla Società, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi sanciti nella procedura in oggetto:

- non è ammesso promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altra utilità, anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se indirettamente, per tramite di interposta persona (agente, consulente) a personale appartenente alla Pubblica Amministrazione o a loro parenti, con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;
- l'attivazione di ciascuna iniziativa (omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni ed atti di liberalità) è subordinata alla garanzia della congruità, adeguatezza, e documentabilità della stessa;
- le erogazioni devono essere mosse esclusivamente da puro spirito liberale, al fine di promuovere l'immagine della Società nel sociale per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il Codice Etico della società;
- ai dipendenti della Società è fatto divieto di concedere qualsiasi forma di liberalità a terzi, fatto salvo i soggetti identificati nella presente procedura, previa approvazione del Direttore Amministrativo;
- i comportamenti di cortesia ed ospitalità che rientrano nella prassi di normale conduzione degli affari e delle relazioni devono essere coerenti con i principi espressi nella presente Procedura;
- la Società non ammette erogazioni che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

PARTE SPECIALE II

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

ARTICOLO 24 *BIS* DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest, 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24 *bis* che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" commessi con violazione del codice penale.

Art. 491 *bis* c.p. - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi materialmente o ideologicamente un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Per "documento informatico" s'intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall'art. 1 lettera p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale della Società, al fine di procurare o ottenere un'autorizzazione o un'agevolazione fiscale non dovuta, trasmette documenti informatici o richieste di autorizzazione attestanti false informazioni (modelli fiscali, previdenziali e

contributivi, documenti amministrativi societari, legali ecc.) ai diversi Enti della PA preposti alla verifica degli stessi.

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni o da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di chi, abusivamente, si introduca in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, ovvero la condotta di colui che vi permanga contro la volontà di chi abbia diritto di escluderlo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, in mancanza delle necessarie autorizzazioni, accede ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza per ottenere informazioni riservate.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 300 quote;
- sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce l'azione posta in essere da chi, al fine di trarre un ingiusto profitto o di arrecare un danno ad altri, si procuri abusivamente i mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto, ovvero riproduca una copia abusiva di un codice di accesso agli stessi, o ancora fornisca indicazioni a terzi in merito alle modalità di attuazione della predetta condotta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri si procura codici di accesso a sistemi informatici al fine di acquisire informazioni riservate da utilizzare a vantaggio della Società.

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso

pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 300 quote;
- sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Questa tipologia di reato, potrebbe realizzarsi nell'ambito delle attività informatiche, attraverso la diffusione di programmi di virus all'interno dei sistemi informatici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.

- Il personale di Studio Altieri, al fine di distruggere documenti "sensibili" a lei dannosi, utilizza un virus il cui effetto è quello di danneggiare o alterare il sistema informatico aziendale o i dati o le informazioni contenute all'interno dello stesso.

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma sanziona qualsiasi attività fraudolenta volta all'intercettazione, all'impedimento ovvero all'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

La medesima sanzione risulta applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chi riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, al fine di conseguire un vantaggio per la Società, intercetta comunicazioni tra società concorrenti.

Art. 617 *quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 - quater.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi installa strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni informatiche o telematiche.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri installa apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni telefoniche al fine apprendere informazioni rilevanti per la conclusione di una determinata trattativa o affare.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di colui che renda in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici altrui mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione degli stessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, al fine di trarre un vantaggio per la società, si introduce abusivamente in un sistema informatico altrui al fine di eliminare comunicazioni precedentemente trasmesse.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma, al primo comma, punisce la condotta di chi attenta all'integrità dei servizi o dei programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il secondo comma punisce, invece, l'effettiva realizzazione dell'evento, relativo alla distruzione, cancellazione, alterazione o deterioramento delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici di cui al primo comma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, al fine di ottenere un vantaggio per la società, sopprime o altera informazioni ad essa inerenti, contenute in programmi informatici (p.e. dati giudiziari relativi a un procedimento a carico della società) utilizzati da enti pubblici.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 – bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi si introduca o trasmetta dati, informazioni o programmi informatici, causando in tal modo il danneggiamento o la distruzione del programma stesso, ovvero la condotta di chi ne ostacoli gravemente il funzionamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, utilizzando un virus, si introduce in un sistema informatico di società concorrente ovvero lo danneggia gravemente al fine di procurare un vantaggio alla Società.

Art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

*Se il fatto di cui all'articolo 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce le condotte di cui all'art. 635 *quater* c.p. nei casi in cui esse siano dirette alla distruzione, al danneggiamento o ancora siano tali da rendere inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

La pena è aggravata se il fatto risulta commesso con violenza o con minaccia alla persona da parte di un operatore del sistema con abuso della propria qualità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, utilizzando un virus, si introduce in un sistema informatico della PA ovvero lo danneggia gravemente al fine di procurare un vantaggio alla Società.

Art. 640 *quinquies* c.p. - Frode Informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta del soggetto che, prestando certificazione di firma elettronica, al fine di trarre un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno ad altri, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Visto l'oggetto della norma, tale fattispecie di reato non può tuttavia configurare responsabilità amministrative o penali per Studio Altieri S.p.A. in quanto attività estranea ai processi della Società.

2. Le Aree a Rischio

Le tipologie di reato informatico esaminate nel precedente punto 1 si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui il sistema informatico può alternativamente risultare obiettivo stesso della condotta o, ancora, lo strumento mediante il quale l'autore intenda realizzare altra fattispecie penalmente rilevante. Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione del business di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare una o più delle fattispecie criminose disciplinate nella presente Parte Speciale.

Pertanto, durante il *Risk Assessment* condotto dalla Società, i reati oggetto della presente Parte Speciale sono stati considerati in ottica "diffusa" in quanto essi potrebbero essere astrattamente configurabili da tutto il personale della società che abbia accesso ad un dispositivo informatico.

Ed infatti, in relazione alle tipologie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati di seguito indicati, si ritiene possano risultare interessate e astrattamente configurabili "a rischio" tutte le attività aziendali che contemplino la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi, database, piattaforme e strutture ICT in genere.

In particolare, le macroaree di attività a rischio sono i seguenti sistemi informativi di gestione aziendale:

- servizi applicativi gestionali;
- servizi di elaborazione delle informazioni di carattere gestionale;
- attività di gestione, amministrazione, manutenzione, della piattaforma gestionale.

3. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate da Studio Altieri S.p.A. atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 24 *bis* D.Lgs.231/2001 in materia di Delitti Informatici e trattamento illecito di dati, così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura "Sistemi di *Information and Communication Technology*"

La Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di autorizzazione e gestione delle utenze per l'accesso ai sistemi informatici contenenti dati aziendali di qualsiasi natura, al fine di garantire:

- la corretta identificazione e autenticazione di tutto il personale di Studio Altieri, collaboratori interni ed esterni che hanno accesso ai dati e alle informazioni aziendali gestite per mezzo dei sistemi informatici;
- la validità delle autorizzazioni per l'accesso ai dati;
- l'assegnazione a ciascun utente, interno od esterno che ne sia autorizzato, ai giusti canali informatici;
- la verifica del corretto mantenimento degli accessi;
- l'inaccessibilità, sia da parte di dipendenti che di terzi, ai sistemi e alle reti aziendali non consentiti e/o non autorizzati di modo da impedire inoltre l'installazione di programmi che possano arrecare danni alla rete e ai sistemi aziendali stessi.

Oltre a quanto appena esposto, la Società richiede la massima riservatezza delle notizie, dati e informazioni che costituiscono il patrimonio aziendale o che riguardano il business al fine di garantire tale principio, anche in linea con le prescrizioni in materia (D.Lgs.196/2003) di protezione e tutela dei dati personali dei terzi trattati con sistemi informatici.

Ai sensi della presente Procedura è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001.

A titolo semplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni dei principi generali di comportamento contenuti all'interno della Procedura:

- il personale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sia coinvolto nelle attività di gestione dei sistemi informatici, è tenuto a operare nel rispetto di leggi e normative nazionali ed internazionali vigenti, nonché di principi di correttezza, accuratezza, trasparenza e massima disponibilità, collaborazione e diligenza;
- trattare i dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nei limiti delle funzioni lavorative di relativa competenza;
- non duplicare e/o diffondere dati aziendali ed i software installati sui pc aziendali, in quanto di proprietà della Società stessa;
- non accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- non modificare o alterare in alcun modo i software della P.A. o i programmi di interfaccia con quelli della PA per accessi indebiti alle banche dati della P.A.,

ovvero per trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità definite dalla P.A. stessa.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

PARTE SPECIALE III
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ARTICOLO 24 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24 ter (di seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Dall'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità a Studio Altieri delle fattispecie di cui agli artt. 416 ter e 630 del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5), c.p.p.

Si fornisce, pertanto una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24 ter del Decreto ritenute *prima facie* potenzialmente rilevanti per Studio Altieri, previste dagli artt. 416 e 416 *bis* del codice penale.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che *promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal

primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote; nel caso di cui al sesto comma sarà applicabile una sanzione da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- a) un vincolo associativo tendenzialmente duraturo destinato a perdurare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- c) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, nell'interesse o a vantaggio della Società, si adopera al fine di commettere più reati.

Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- a) per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- b) nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- c) allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere non solo occasionale, purché detto contributo sia causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Sia l'art. 416 *bis*, che il c.d. concorso esterno, appena descritti, assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale", ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non

inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati che possono non essere espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- La Società, al fine di aggiudicarsi una gara d'appalto, si rivolge a persone appartenenti ad un'associazione di stampo mafioso che, dietro ad un corrispettivo in denaro, intimidiscono ed ostacolano la partecipazione delle altre società concorrenti.

2. Le Aree a Rischio

Ai fini dell'identificazione del rischio di commissione all'interno di Studio Altieri S.p.A., i reati di cui alla presente Parte Speciale sono stati considerati in ottica "diffusa", cioè come astrattamente configurabili in ogni processo aziendale.

In particolare, si ritiene tuttavia che le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere:

- a) attività di selezione del personale;
- b) attività di selezione dei fornitori;
- c) attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di *partnership* con controparti in Italia ed all'estero.

Eventuali integrazioni delle aree a rischio potranno essere disposte dall'Organo di Vigilanza di Studio Altieri al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

3. Presidi e Regole di comportamento

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano di seguito anche le regole che devono essere rispettate dagli esponenti aziendali, nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e documenti organizzativi indicati:

Studio Altieri si impegna ad utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun dipendente, prima dell'assunzione, i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- certificato antimafia.

Studio Altieri si impegna altresì a garantire che il personale sia informato circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando anche:

- relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
- rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- statistiche ISTAT;
- studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;
- rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolga funzioni similari nell'ambito delle diverse aree territoriali;
- informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati.

La Società si impegna altresì a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.

Con riferimento alle attività da porre in essere nei confronti degli Esponenti Aziendali, Studio Altieri si impegna infine a garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica.

Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i fornitori, Studio Altieri si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a garantire che:

- il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
- il processo di approvvigionamento sia costantemente regolato dal principio della divisione dei ruoli.

Nella gestione dei rapporti disciplinati dal codice appalti, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e, conseguentemente, prevenire eventuali infiltrazioni criminali, Studio Altieri inserisce nei contratti stipulati con i propri appaltatori, a pena di nullità assoluta, una clausola che vincoli i medesimi al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà procedere alle eventuali denunce del caso;
- ciascun esponente aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso. E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun esponente aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

PARTE SPECIALE IV
REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

ART. 25 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

L'art 25 *bis* del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 350/2011 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro"), così come modificato dalla Legge 23 Luglio 2009 n. 99, prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta fede pubblica) e di delitti in materia di contraffazione e di commercio di prodotti con segni falsi.

Si riporta di seguito, per ciò che in questa sede unicamente rileva, una breve descrizione dei reati ritenuti astrattamente configurabili e richiamati dalla norma di cui all'art. 25 *bis* del decreto legislativo 231 del 2001, in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

La configurabilità degli altri illeciti, d'altronde, è stata esclusa attesa l'attività svolta dalla società.

Si tratta, infatti, delle fattispecie in materia di Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) e, infine, di Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: in relazione all'art. 453 c.p. da 300 a 800 quote; in relazione all'art. 454 c.p., fino a 500 quote ridotte da un terzo alla metà;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche che concretizzano un'attività di ricettazione in senso lato di monete falsificate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri:

- Il personale di Studio Altieri, nell'interesse o a vantaggio della Società, spende monete di cui conosce la falsità.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

Descrizione reato

La particolarità di tale fattispecie consiste nel fatto che il soggetto che spende o mette in circolazione le monete falsificate, le ha ricevute in buona fede.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri:

- Il personale di Studio Altieri, dopo aver ricevuto in buona fede monete false, si rende conto della loro falsità e dolosamente le spende nell'interesse o a vantaggio della società.

Art. 464 commi 1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: comma 1, fino a 300 quote; comma 2, fino a 200 quote.

Descrizione reato

Integra questa ipotesi criminosa la ricezione di valori bollati nella consapevolezza della loro falsità, qualora questi vengano poi utilizzati dal soggetto agente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A:

- Il personale di Studio Altieri, nell'interesse o a vantaggio della società, fa uso di valori di bollo di cui conosce la falsità.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta sanzionata si concretizza genericamente nelle varie forme di falsificazione di marchi altrui.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A:

- Il personale di Studio Altieri, nell'interesse o a vantaggio della società, utilizza macchinari che presentano segni distintivi contraffatti.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per

la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi falsi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A:

- Il personale di Studio Altieri, nell'interesse o a vantaggio della Società, introduce nel territorio dello Stato dei macchinari aventi segni distintivi contraffatti mediante l'acquisto degli stessi ad un prezzo inferiore rispetto a quello del medesimo macchinario originale.

2. Le Aree a Rischio

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento all'interno della società in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Studio Altieri ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Sistemi ICT

Process/Area a Rischio: Gestione Sistemi ICT

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione e Manutenzione dei sistemi informatici; Controllo sicurezza dei sistemi informatici (server aziendale).

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, oltre al C.d.A., si ritengono essere esposte, direttamente o indirettamente, al rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Chief Financial Officer;
- Responsabile Accounting & Finance.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate da Studio Altieri S.p.A. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Procedura “Tesoreria e Finanza”

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi finanziari nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità liquide e linee di credito.

Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;

- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

PARTE SPECIALE V

REATI SOCIETARI

ARTICOLO 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

A. ART. 25 TER LETT. A – S; ART. 25 SEXIES

1. Le fattispecie di riferimento

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali illeciti contemplati all'art. 25 ter lettere a) - s) del Decreto Legislativo 231 del 2001 come modificati dalla Legge n. 262 del 28 Dicembre 2005:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

Descrizione reato

Tale norma punisce le condotte dei soggetti indicati dal primo comma (Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari, Sindaci e liquidatori) i quali, al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali

rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre così traendo in inganno i Soci o il Pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in Studio Altieri S.p.A.:

- I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nell'interesse o a vantaggio della Società, falsificano i dati contabili e finanziari di quest'ultima con la finalità di produrre un'informativa economico-patrimoniale e finanziaria non veritiera o non accurata (p.e. fatturazioni per prestazioni inesistenti, sopravvalutazione di beni della Società, contabilizzazione di costi per beni e servizi non forniti, registrazione di operazioni inesistenti, ecc.).

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

Descrizione reato

La norma ricalca quanto già previsto dal precedente art. 2621 c.c., estendendola tuttavia ai fatti di minore gravità.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé

o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

Descrizione reato

Tale reato si realizza nel caso in cui, a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'articolo 2621 c.c., si cagioni un danno patrimoniale ad una società quotate.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri è stata esclusa.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo

legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 2, sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in Studio Altieri S.p.A.:

- Gli Amministratori o i loro diretti collaboratori, nell'interesse o a vantaggio della Società, occultano documenti al fine di impedire il controllo del Collegio Sindacale.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in Studio Altieri S.p.A.:

- Gli Amministratori, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, procedono simulatamente alla restituzione dei conferimenti ai soci al fine di ridurre il bilancio annuale e contestualmente occultare la reale capacità patrimoniale della Società.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 130 quote.

Descrizione reato

Tale condotta consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili (o acconti sugli utili) fittizi, cioè non realmente conseguiti né per effetto della gestione sociale né a qualsiasi altro titolo. Non sono distribuibili altresì gli utili effettivi (ovvero conseguiti) destinati per legge a riserva, rimanendo lecita unicamente la ripartizione degli utili destinati alle riserve facoltative o statutarie.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in Studio Altieri S.p.A.:

- Gli Amministratori della Società, a mezzo della alterazione della rappresentazione in bilancio di utili e riserve distribuibili, propongono la distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti ovvero da destinarsi per legge a riserva.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

Il reato in questione si realizza quando gli amministratori della Società acquistano o sottoscrivono partecipazioni sociali in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un danno ovvero una lesione all'integrità e all'effettività del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

E' causa di estinzione del reato la ricostituzione del capitale o delle riserve che avvenga prima dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo al periodo in cui è stata posta in essere la condotta vietata.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri è stata esclusa

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

Descrizione reato

Tale fattispecie sanziona i comportamenti degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni che costituiscono forme di erosione della garanzia creditoria.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in Studio Altieri S.p.A.:

- Gli Amministratori della Società, nell'interesse di quest'ultima, in violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione e di scissione societaria, compiono una di dette attività cagionando un danno ai creditori.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote.

Descrizione reato

Tale norma sanziona gli amministratori che, violando i doveri comportamentali previsti dall'art. 2391 c.c., non diano notizia agli altri amministratori o al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che alla condotta omissiva nei termini appena esposti faccia seguito una condotta attiva rappresentata, ad esempio, dalla partecipazione alla delibera sull'operazione.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri è stata esclusa.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura

complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta, posta in essere con l'interesse o a vantaggio della Società, volta a formare o aumentare fittiziamente il capitale della stessa mediante: attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in Studio Altieri S.p.A.:

- Gli Amministratori della Società si discostano immotivatamente dai principi contabili sottostanti la valutazione dei conferimenti, alterando in tal modo l'integrità del capitale sociale.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

Descrizione reato

Il reato si perfeziona quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali fra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno agli stessi creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

Descrizione reato

La norma sanziona chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in Studio Altieri S.p.A.:

- Il Consiglio di Amministrazione predispone documenti alterati diretti a far apparire migliore la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Studio Altieri S.p.A., ottenendo in tal modo la maggioranza assembleare.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzioni pecuniarie: da 200 a 500 quote.

Descrizione reato

La norma sanziona la condotta posta in essere da chiunque diffonda notizie false (aggiotaggio informativo) ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici (aggiotaggio manipolativo) provocando in tal modo una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, diffonde notizie false agli organi di informazione provocando una rilevante alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote;

Descrizione reato

Tale norma prevede due distinte ipotesi delittuose, rispettivamente rinvenibili nelle comunicazioni di false informazioni all'Autorità di Vigilanza, ovvero nell'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

Con riferimento alla prima tipologia di condotta, questa può realizzarsi con: l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento con mezzi fraudolenti di fatti rispetto ai quali sussiste un obbligo di comunicazione in capo al soggetto agente.

Con riferimento alla seconda tipologia, invece, la condotta potrà assumere qualsiasi forma, purché risulti in concreto offensiva dell'interesse giuridico tutelato dalla norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in Studio Altieri S.p.A.:

- Gli Amministratori della Società procedono all'occultamento di documenti relativi alle imposte dirette e indirette, ad esempio al Collegio Sindacale o altri Organi Sociali, prope deuto ad impedire il controllo degli stessi.

Art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/2001

L'art. 9 della Legge 18 Aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004) ha introdotto l'art. 25 *sexies* nel D.Lgs. 231/2001.

Questa norma estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle condotte che integrano i c.d. abusi di mercato.

Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate

E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote, se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

Descrizione reato

Tale reato può verificarsi laddove un esponente della Società, sia esso un soggetto apicale o un suo sottoposto, essendo in possesso di informazioni privilegiate (in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo emittente Strumenti Finanziari, della partecipazione al capitale dell'emittente stesso, ovvero, dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio):

- acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sugli Strumenti Finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel precedente primo punto.

Analogamente, è punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle predette disposizioni per "informazione privilegiata" si deve intendere "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari". I commi 2, 3 e 4 dell'art. 181, D.Lgs. 58/1998, specificano, poi, nel dettaglio, tale nozione.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote; se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

Descrizione reato

Il reato si verifica nel caso di diffusione di notizie false o nel caso di effettuazione di operazioni simulate o altri artifici, che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, emessi da terzi, di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 58/1998, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE.

Si tratta di un reato di pericolo: non è richiesto, dunque, ai fini del perfezionamento della fattispecie, che gli eventi sopra menzionati si verificino, essendo sufficiente la diffusione delle notizie o, in alternativa, il compimento delle operazioni simulate o degli artifici inerenti gli "Strumenti Finanziari". Il pericolo va, però, valutato in concreto. Nel caso in esame, affinché il reato si verifichi, occorre che sia posto in essere dagli amministratori, dai direttori generali, dai liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

2. L'individuazione delle Aree a Rischio

Studio Altieri S.p.A. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società. I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto. Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

Considerato quanto sopra, i processi/aree considerati a rischio per la Società in relazione ai reati della presente Parte Speciale sono i seguenti:

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA

Major Process: Corporate Governance

Process/Area a Rischio: Gestione societaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei rapporti con i soci; Esecuzione degli adempimenti in materia societaria e di governance; Gestione adempimenti relativi all'Assemblea dei Soci; Gestione dei rapporti con gli Organismi di controllo.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio; Gestione degli adempimenti fiscali.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei Pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

INDIVIDUAZIONE IN VIA STRUMENTALE

Major Process: Corporate Governance

Process/Area a Rischio: Gestione societaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei rapporti con i soci; Esecuzione degli adempimenti in materia societaria e di governance; Gestione adempimenti relativi all'Assemblea dei Soci; Gestione dei rapporti con gli Organismi di controllo.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

Process/Area a Rischio: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Controllo registrazioni contabili ciclo attivo/passivo; Controllo partitari clienti/fornitori; Gestione contabilità clienti/fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Controllo registrazioni di cassa.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001.

Alla luce di tali considerazioni, oltre al C.d.A., si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Chief Executive Officer;
- Chief Financial Officer;
- Chief Operative Officer;
- Responsabile Accounting & Finance.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate da Studio Altieri S.p.A., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dagli artt. 25 *ter*. Lett. a/s del e 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*. Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa, nonché nel Manuale di Organizzazione adottato dalla società, il quale definisce in misura chiara i compiti e le attribuzioni di ogni funzione aziendale.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura “Gestione dei Rapporti con la PA”

La Procedura ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale

della Società deve attenersi nella gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le Autorità Pubbliche, gli Organi di Regolazione, Vigilanza e Controllo e le Autorità Amministrative Indipendenti.

Tale Procedura si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai Dipendenti, rappresentanti e collaboratori della Società, nonché dai partner commerciali e finanziari coinvolti nelle Aree Sensibili specificate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano alcune attività per le quali si definisce applicabile la Procedura in oggetto:

- stipula e/o gestione dei rapporti contrattuali con la PA;
- gestione delle attività inerenti la richiesta delle autorizzazioni e/o l'esecuzione di adempimenti verso la PA;
- predisposizione di certificati e dichiarazioni;
- elaborazione e/o trasmissione e comunicazione di dati e di informazioni previste dalla normative di legge vigente (p.e. ambiente, lavori, privacy);
- gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali;
- comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura;
- assolvimento di adempimenti amministrativi;
- gestione di verifiche / ispezioni / controlli / accertamenti attivati dagli Enti Ispettivi;
- gestione degli affari istituzionali nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle *Authorities*.

In particolare, il personale deve fare riferimento ad alcuni precisi principi di comportamento, di cui se ne riportano alcuni:

- non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni di valore simbolico. Sono considerati atti di corruzione i pagamenti illeciti e le promesse di pagamento, le prestazioni o le promesse di altre utilità, fatti direttamente a Enti italiani o a loro dipendenti, a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, anche se realizzati tramite persone terze o Società che agiscono per conto di STUDIO ALTIERI S.p.A. in Italia e all'estero;
- non è consentito offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di Pubblico Servizio;
- quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con

- Incaricati di Pubblico Servizio, non deve influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- non è consentito chiedere o indurre la PA a trattamenti di favore o sussidi o finanziamenti agevolati, ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente le decisioni della stessa;
 - i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di suoi rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, comunque, segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

Procedura “Tesoreria e Finanza”

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi finanziari nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità liquide e linee di credito.

Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Procedura “Gestione contabilità e Predisposizione del bilancio”

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione dei sistemi e delle risorse contabili di modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, fiscale e finanziario della stessa.

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;
- gestione anagrafica fornitori;
- registrazione delle fatture e delle note di credito;
- controlli sulla regolarità delle fatture;
- liquidazione delle fatture;
- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- gestione degli incassi;
- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
- adempimenti fiscali.

Procedura “Informazioni al Collegio Sindacale”

Scopo della Procedura è definire le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza ad esso demandata all'interno della Società; la Procedura è altresì deputata ad implementare gli strumenti di Corporate Governance mediante i quali dare concreta attuazione alle raccomandazioni prescritte dal Modello.

Le informazioni da volgere al Collegio Sindacale sono inerenti a:

- l'attività svolta nel periodo;
- le operazioni significative (di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale) ;
- le operazioni in potenziale conflitto di interesse;
- le attività attraverso le quali la Società esercita attività di direzione e coordinamento che non siano già comprese nelle informazioni sull'attività svolta;
- le operazioni atipiche o inusuali e ogni altra attività od operazione di cui si ritenga opportuna la comunicazione al Collegio Sindacale.

Le informazioni in oggetto riguardano le attività esecutive e gli sviluppi delle operazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nonché le attività dell'Organismo di Vigilanza. Esse si riferiscono all'attività svolta e alle

operazioni effettuate nell'intervallo di tempo, nel massimo pari a tre mesi, successivo a quello della precedente trasmissione.

L'informativa viene trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale, con particolare riferimento alle iniziative assunte e ai progetti avviati.

Le informazioni hanno ad oggetto anche le operazioni che, seppur di importi singolarmente inferiori a quelle che determinano la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, risultino tra di loro comunque collegate o connesse nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

Le informazioni sulle operazioni atipiche o inusuali e, in generale, su ogni altra attività od operazione su cui si reputa opportuno dare informazione, evidenziano l'interesse sottostante e illustrano le modalità esecutive delle operazioni medesime (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economiche della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti e alla conformità o meno con parametri di mercato.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

B. LETTERA S) BIS

1. Le fattispecie di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente inserendo, all’art.25 *ter* lett.S), il delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.

Il solo richiamo alla condotta attiva prevista dal terzo comma della norma civilistica, in forza della quale “chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”, esplicita che la responsabilità dell’ente può seguire solo nel caso in cui questo agisce in qualità di “corruttore” e non anche di “corrotto”: l’area di rilevanza D.lgs. 231/01 è dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di un soggetto facente capo ad un ente privato nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi, riconducibili ad altro ente privato.

All'accettazione dell'attività allettatoria deve seguire, con vincolo causale: il compimento (anche in forma omissiva) da parte del soggetto "corrotto" di un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio rivestito o gli obblighi di fedeltà ed il documento all'ente di appartenenza .

Gli esiti negativi ricadenti sull'ente di appartenenza del "corrotto" devono seguire la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà .

Circa i primi, è assunto ormai pacifico che il legislatore si sia voluto riferire a qualsiasi attività genericamente qualificata che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti l'ufficio ricoperto.

Per ciò che concerne gli obblighi di fedeltà, il fondamento normativo risiede nell'art. 2105 c.c., che pone in capo al lavoratore subordinato nei confronti del suo datore di lavoro una serie di divieti volti a definire il campo di una lecita concorrenza e che, in tal modo, tutela l'interesse dell'imprenditore alla competitività della propria impresa quale espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita ex art. 41 Cost.

Per meglio definire tali nozioni, è utile il richiamo agli atti comunitari e internazionali, i quali vincolano la corruzione privata alla violazione di un dovere. In particolare, l'art. 1 della Decisione quadro n. 2003/568/GAI definisce come violazione di un dovere "ciò che è inteso come tale ai sensi del diritto nazionale. La nozione di violazione di un dovere nel diritto nazionale comune copre almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una "persona" che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato".

La precisa consapevolezza della violazione di tali doveri per il compimento (o l'omissione) dell'atto deve connotare l'azione del reo: l'elemento psicologico è dunque il dolo, che deve riflettersi su tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (anche a titolo di dolo eventuale per ciò che concerne l'accettazione del rischio di cagionare un documento alla società) .

Circa il danno, non è richiesto che questo sia di natura strettamente patrimoniale: l'inserimento nel dettato normativo di un'espressione generica esprime la volontà del legislatore di includere pregiudizi di diversa natura, purché suscettibili di valutazione economica. In altri termini, allorché un comportamento illegittimo da parte di uno dei soggetti elencati nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c. procuri una lesione al patrimonio della società quale bene giuridicamente

tutelato, non vi è alcuna ragione di operare una delimitazione aprioristica nell'ambito dei pregiudizi che ne possano derivare. Così "in tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale". Ne consegue che un danno all'immagine, ad esempio, ben potrà rilevare ai fini del verificarsi del "nocumento" richiesto dalla norma in esame, purché si tratti pur sempre di un danno effettivo e non meramente ipotizzato, rilevabile nella fattispecie concreta (laddove, ad esempio, viene cagionato un rilevante danno alla reputazione della società, derivante dalla cattiva amministrazione e dalle ricadute sull'immagine della stessa).

Quanto all'utilità ottenuta, essa dovrà risultare di un'entità determinata (o quantomeno determinabile), nonché adeguata: pertanto non rileva la promessa generica o la dazione di regalie di modesto valore o comunque sproporzionate al vantaggio conseguibile.

L'esclusione di responsabilità amministrativa da reato verso l'ente cui appartiene il soggetto corrotto è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, il cui fondamento di imputazione è legato alla presenza di un interesse o vantaggio della società stessa.

Anche nell'ipotesi di corruzione tra privati, le modulazioni di imputazione seguono le differenti casistiche in cui la condotta viene tenuta da un soggetto in posizione apicale ovvero da un subordinato: in quest'ultimo caso, ex art. 7 D.Lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente risulta la diretta conseguenza di un difetto di vigilanza o controllo, con conseguente imputabilità a quest'ultimo di una responsabilità derivante da un'agevolazione colposa per non aver impedito l'evento compiuto da soggetti "controllati".

Nel caso di soggetti apicali, creandosi un rapporto di immedesimazione tra l'ente e la persona fisica, la responsabilità imputabile all'ente sarà in questo caso di natura non colposa, bensì dolosa, sostanziandosi il reato in un atto direttamente ascrivibile all'ente.

Di seguito il testo del reato come previsto all'art. 2635 c.c.:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e s.m.i.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione fattispecie per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Offerta o promessa di utilità al personale di Società privata affinché questi sottoscriva, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, un contratto con Studio Altieri S.p.A. a condizioni che non trovano riscontro nel mercato di riferimento.

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, modificando la lettera *s-bis*), ha altresì introdotto, quale ulteriore reato presupposto, l'art. 2635 *bis*, comma 1, c.c., in materia di istigazione alla corruzione tra privati.

Tale norma, pur configurando un'autonoma ipotesi delittuosa, ricalca la condotta di cui all'art. 322 c.p., punendo chiunque offra o prometta denaro o altra utilità alle stesse categorie di soggetti indicati dall'art. 2365 c.c. appartenenti a società o enti privati, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Specificamente, la disposizione in oggetto prevede che *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai*

sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione fattispecie per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Offerta o promessa di utilità, successivamente non accettata, al personale di Società privata affinché questi sottoscriva, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, un contratto con Studio Altieri S.p.A. a condizioni che non trovano riscontro nel mercato di riferimento.

2. L'individuazione delle Aree a Rischio

Studio Altieri S.p.A. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei Pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Risorse Umane

Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione e reclutamento.

Major Process: Gare d'appalto

- Process/Area a Rischio: Gestione gare d'appalto

Sub Process/Attività Sensibile: Individuazione bandi di gara; Scelta eventuali partner/soci; Predisposizione dell'offerta secondo i criteri tecnici e amministrativi; Valutazione economica; Preparazione documentazione; Consegna nei termini stabiliti dal bando.

Major Process: Approvvigionamento

- Process/Area a Rischio: Gestione Approvvigionamento

Sub Process/Attività Sensibile: Ricezione ordine di acquisto; Gestione Approvvigionamento; Verifica fabbisogno materie prime; Acquisto del materiale; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti; Ricezione della fattura.

- Process/Area Rischio: Valutazione Fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Scouting fornitori; Selezione del fornitore; Valutazione fornitori; Emissione e controllo ordini ai fornitori; Emissione e controllo ordini ai fornitori; Valutazione dei preventivi.

Major Process: Gestione delle Certificazioni

- Process/Area a Rischio: Gestione Qualità

Sub Process/Attività Sensibile: Definizione del Sistema di Qualità aziendale; Gestione dei processi di ottenimento /rinnovo certificazioni e rapporti con Enti certificatori.

Major Process: Gestione Commessa

- Process/Area a Rischio: Pianificazione Commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Coordinamento delle attività della Commessa; Gestione e verifica della documentazione; Eventuale scelta e selezione dei sub-appaltatori, fornitori e stipula dei relativi incarichi.

Major Process: Gestione Cantiere

Process/Area a Rischio: Gestione Cantiere

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione mezzi; Definizione prelievi; Definizione materiali e verifiche; Definizione atti contabili.

Major Process: Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro

Process/Area a Rischio: Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro

Sub Process/Attività Sensibile: Conduzione di ispezioni e verifiche sui luoghi di lavoro.

Major Process: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

Process/Area a Rischio: Gestione contratti di consulenza e prestazione professionale

Sub Process/Attività Sensibile: Ricerca di consulenti esterni; Valutazione dei preventivi; Selezione del consulente; Redazione del contratto.

INDIVIDUAZIONE IN VIA STRUMENTALE

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio; Gestione degli adempimenti fiscali.

Process/Area a Rischio: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Controllo registrazioni contabili ciclo attivo/passivo; Controllo partitari clienti/fornitori; Gestione contabilità clienti/fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Controllo registrazioni di cassa.

Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Risorse Umane

Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione e reclutamento.

Major Process: Approvvigionamento

Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento

Sub Process/Attività Sensibile: Ricezione ordine di acquisto; Gestione Approvvigionamento; Verifica fabbisogno materie prime; Acquisto del materiale; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti; Ricezione della fattura.

Process/Area a Rischio: Valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Scouting fornitori; Selezione del fornitore; Valutazione fornitori; Emissione e controllo ordini ai fornitori; Valutazione dei preventivi.

Major Process: Gestione Commessa

Process/Area a Rischio: Pianificazione commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Coordinamento delle attività della Commessa; Gestione e verifica della documentazione; Eventuale scelta e selezione dei subappaltatori, fornitori e stipula dei relativi incarichi.

Process/Area a Rischio: Controllo dei lavori

Sub Process/Attività Sensibile: Accettazione dei materiali; Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa; Gestione delle eventuali varianti; Gestione delle eventuali riserve; Gestione degli eventuali sinistri; Prove di collaudo; Eventuale rapporto di non conformità; documenti di contabilità dei lavori; Emissione certificati di conformità; Certificato di collaudo finale.

Major Process: Gestione Cantiere

Process/Area a Rischio: Gestione Cantiere

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione mezzi; Definizione prelievi; Definizione materiali e verifiche; Definizione atti contabili.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 *ter*, lett. s – *bis*), del D.Lgs. n. 231/2001.

Alla luce di tali considerazioni, oltre al C.d.A., si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Chief Executive Officer;
- Chief Financial Officer;
- Chief Operative Officer;
- Responsabile Accounting & Finance;
- Responsabile HR & Recruitment;
- Responsabile Tenders;
- Technical Manager;
- Project Manager / Direttore dei Lavori;
- Responsabile Procurement & IT;
- Responsabile QHSE System;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle procedure adottate da Studio Altieri S.p.A., atte a mitigare il rischio di commissione del reato di “Corruzione tra Privati”.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa, nonché nel Manuale di Organizzazione adottato dalla società, il quale definisce in misura chiara i compiti e le attribuzioni di ogni funzione aziendale.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura “Tesoreria e Finanza”

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi finanziari nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità liquide e linee di credito.

Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Procedura “Gestione contabilità e Predisposizione del bilancio”

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione dei sistemi e delle risorse contabili di modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, fiscale e finanziario della stessa.

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;
- gestione anagrafica fornitori;
- registrazione delle fatture e delle note di credito;
- controlli sulla regolarità delle fatture;
- liquidazione delle fatture;
- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- gestione degli incassi;
- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
- adempimenti fiscali.

Procedura “Consulenze e Prestazioni Professionali”

Scopo della Procedura è controllare il processo di gestione dei rapporti con esperti esterni e soggetti terzi che svolgono consulenze e prestazioni professionali per Studio Altieri S.p.A.

Obiettivo primario è quello di garantire, nell'espletamento del rapporto e nella scelta dei terzi e dei professionisti, assoluta imparzialità, basando la scelta sull'accertamento delle competenze e delle caratteristiche professionali e attitudinali a fronte delle esigenze e delle necessità aziendali.

Riguarda, in particolare, le fasi inerenti l'individuazione della prestazione, del budget disponibile, della selezione e valutazione degli esperti, della stipula dell'accordo contrattuale e del rilascio dei pagamenti finali.

Le Modalità operative prevedono che le provvigioni e gli onorari pagati siano conformi ai tariffari approvati dai rispettivi ordini professionali di appartenenza; ove così non fosse, la decisione di corrispondere tali provvigioni/onorari dovrà essere adeguatamente motivata per iscritto.

La normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna Struttura interessata in ogni singola fase del processo:

- verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
- verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività della prestazione fornita;
- verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei professionisti (requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti);
- espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- in assenza di tale attività selettiva di cui al precedente punto, evidenziazione formale delle ragioni della deroga ed esecuzione da parte del Responsabile di una valutazione sulla congruità del compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato);
- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- effettuazione del pagamento dovuto in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto autorizzato al sostenimento della spesa e sulla base di un apposito documento giustificativo;
- nel caso in cui si verifichi l'acquisizione di incarichi professionali e consulenze che comportino un rapporto diretto con la P.A., i Responsabili delle Strutture interessate dovranno prestare particolare attenzione nel corso del rapporto al fine che non si verifichino situazioni anomale.

Procedura “Gestione del personale”

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di gestione del personale.

Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonché di gestione dei finanziamenti per la formazione.

Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane eventuali necessità di aggiornamento.

Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di tutelare l'integrità della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all'etica in cui la Società si riconosce.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- deve essere predisposto un budget annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali richieste extra-budget devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;
- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- nell'ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;
- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede:

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l'assunzione, di un'apposita modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché verifica dell'eventuale parentela con esponenti della P.A. che hanno rapporti di lavoro costante con la Società;
- un accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo;
- diversi livelli autorizzativi all'assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o dei Dirigenti.

Procedura “Gestione degli omaggi”

La presente Procedura ha lo scopo di definire, responsabilità, modalità operative e principi comportamentali cui attenersi nelle attività di assegnazione, gestione, rinnovo e revoca dei benefit aziendali di Studio Altieri S.p.A. nella gestione di:

- erogazioni e atti di liberalità,
- omaggi,
- sponsorizzazioni,

elargiti dalla Società a favore di terzi a seguito di loro richiesta, o per iniziativa della stessa, oppure di erogazioni da soggetti terzi a favore dei dipendenti della Società.

Tale procedura trova applicazione in tutti i casi in cui le funzioni aziendali di Studio Altieri S.p.A. concedano, a vario titolo, omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni ed atti di liberalità.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato dalla Società, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi sanciti nella procedura in oggetto:

- non è ammesso promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altra utilità, anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se indirettamente, per tramite di interposta persona (agente, consulente) a personale appartenente alla Pubblica Amministrazione o a loro parenti, con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;
- l'attivazione di ciascuna iniziativa (omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni ed atti di liberalità) è subordinata alla garanzia della congruità, adeguatezza, e documentabilità della stessa;
- le erogazioni devono essere mosse esclusivamente da puro spirito liberale, al fine di promuovere l'immagine della Società nel sociale per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il Codice Etico della società;
- ai dipendenti della Società è fatto divieto di concedere qualsiasi forma di liberalità a terzi, fatto salvo i soggetti identificati nella presente procedura, previa approvazione del Direttore Amministrativo;
- i comportamenti di cortesia ed ospitalità che rientrano nella prassi di normale conduzione degli affari e delle relazioni devono essere coerenti con i principi espressi nella presente Procedura;
- la Società non ammette erogazioni che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

PARTE SPECIALE VI
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
ARTICOLO 25 *QUINQUIES* DEL DECRETO LEGISLATIVO
231/2001

1. La fattispecie di riferimento

Si riporta di seguito, per ciò che in questa sede unicamente rileva, una breve descrizione del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. richiamato dalla norma di cui all'art. 25 *quinquies* del decreto legislativo 231 del 2001, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La configurabilità degli altri illeciti, d'altronde, è stata esclusa attesa l'attività svolta dalla Società.

Si tratta, infatti, delle fattispecie in materia di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), di Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), di Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), di Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), di Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.), di Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.), di Tratta di persone (art. 601 c.p.), di Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e, infine, di Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies*).

Art. 603 *bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali*

più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La fattispecie de qua è volta a contrastare il fenomeno del c.d. caporalato, migliorando la qualità degli strumenti repressivi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A:

- Il personale di Studio Altieri, nell'interesse o a vantaggio della società, assume nuova manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.

2. Le Aree a Rischio

Studio Altieri S.p.A. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA

Major Process: Risorse Umane

Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle risorse umane; Rapporti con il personale; Selezione e reclutamento.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Responsabile HR & Recruitment.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali protocolli delle Procedure adottate da Studio Altieri S.p.A. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Procedura "Gestione del Personale"

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di gestione del personale.

Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e

tracciabilità nell'esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonché di gestione dei finanziamenti per la formazione.

Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane eventuali necessità di aggiornamento.

Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di tutelare l'integrità della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all'etica in cui la Società si riconosce.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- deve essere predisposto un budget annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali richieste extra-budget devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;
- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- nell'ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;
- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede:

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l'assunzione, di un'apposita modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché la verifica dell'eventuale parentela con esponenti della P.A. che hanno rapporti di lavoro costante con la Società;
- un accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo;
- diversi livelli autorizzativi all'assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o dei Dirigenti.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

PARTE SPECIALE VII
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE
NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

ARTICOLO 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO
231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

La legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, ha esteso l’ambito applicativo della responsabilità degli Enti alla materia degli infortuni da lavoro.

La legislazione prevenzionistica in materia di lavoro ha subito nel tempo profonde modifiche e, in attuazione della legge delega 123/2007, trova oggi sistemazione nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

L’art. 9 L. 123/2007 ha inserito nel testo del D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 *septies*, in seguito sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008, che ne estende l’applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Sanzioni applicabili all’Ente

-sanzione pecuniaria: da 250 a 500 quote; nei casi di violazione dell’art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo delle delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, è prevista una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzioni applicabili all'Ente

- 3 comma, sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

Le lesioni possono essere:

- Lievissime: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a venti giorni;
- Lievi: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non inferiore a venti giorni e, che non superi i quaranta giorni;
- Gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- Gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto (o una mutilazione che renda l'arto inservibile), dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tali reati in Studio Altieri S.p.A.:

- I vertici aziendali Studio Altieri, al fine di ottenere un risparmio per la Società, omettono di acquistare dei Dispositivi di protezione individuale, cagionando in tal modo la morte di un lavoratore o di un terzo ovvero la lesione lievissima, lieve, grave o gravissima di questi.

Il delitto può altresì realizzarsi quando l'infortunio segua alla mancata adozione, a fine di risparmio, di tutte o alcune delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla salute.

2. Conformità al D.Lgs. 81/2008

Nel rispetto delle vigenti norme, Studio Altieri S.p.A. redige apposito Documento di Valutazione Rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08.

Il Documento di Valutazione Rischi elaborato dalla Società contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (RSPP, RLS, MC);
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Per quanto attiene alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il DVR individua i soggetti che la vigente normativa indica quali destinatari di specifiche responsabilità e competenze in tema di sicurezza.

In particolare, in Studio Altieri, questi sono:

- Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri

- decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- Responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs.81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs. con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all' art. 38 del D.Lgs. 81/08.
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
 - Addetti Primo Soccorso: persone che hanno il compito di pronto intervento in caso di incidenti alle persone o malori, i quali devono essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso;
 - Addetti Antincendio: persone aventi il compito di primo intervento nella lotta antincendio, i quali devono essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso.

3. Le Aree a Rischio

Ai fini dell'identificazione del rischio di commissione all'interno di Studio Altieri S.p.A., i reati di cui alla presente Parte Speciale sono stati considerati in ottica "diffusa", cioè come astrattamente configurabili in ogni processo aziendale.

In particolare si è osservato che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001, in ambito di salute e sicurezza dei lavoratori ciò che rileva è la mera inosservanza colposa di norme poste a presidio di tali valori; pertanto, si è ritenuto che tutte le diverse Funzioni della Società possano essere astrattamente interessate dal rischio reato in esame.

In relazione ai reati e alle condotte criminose in precedenza descritte, tenuto conto dell'attività svolta dalla Studio Altieri S.p.A., le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, quelle connesse agli adempimenti ed incombenze connesse agli obblighi stabiliti dalla

normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 (Tusl – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).

4. Presidi e Regole di comportamento

La Presente Parte Speciale è stata redatta tenendo in debita considerazione le indicazioni contenute dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, in conformità con quanto previsto dall'art. 30 (e dal D.Lgs. 231/01 nel suo complesso), - che costituisce il quadro normativo di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed che risulta applicabile a “tutti i settori di attività privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio“ (art. 3, comma 1), rendendo di fatto obbligatoria l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori -, la Società adempie, volontariamente, a tale onere conformandosi ai requisiti dalla norma BS OHSAS 18001:2007. Il nuovo Testo Unico riconosce espressamente che un sistema di Gestione Aziendale della Sicurezza implementato secondo lo standard internazionale di riferimento, quale appunto la BS OHSAS 18001:2007, si presume conforme ai requisiti del Modello organizzativo D.Lgs. n. 231/2001, per le parti corrispondenti.

Studio Altieri, al fine di configurare un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, adotta ed attua efficacemente la norma BS OHSAS 18001:2007, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

PARTE SPECIALE VIII
REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
NONCHE' AUTORICICLAGGIO

ART. 25 OCTIES D.LGS.231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

L'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs.231/2001 l'art. 25 *octies* relativo a "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi, non avendo concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto acquista, riceve o occulta denaro o beni di provenienza illecita.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, al fine di ottenere un prezzo migliore, essendone a conoscenza, acquista beni derivanti dalla commissione di precedenti delitti (es. beni provento di furto) al fine di utilizzarli nelle normali attività della stessa Società.

Art. 648 bis c.p.– Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi, non avendo concorso nel reato presupposto, compie atti idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza

illecita dei beni o di altre utilità oggetto di un precedente delitto doloso ovvero li trasferisce o sostituisce.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, al fine di ottenere un ingiusto profitto della Società, ostacola l'identificazione della provenienza illecita di beni oggetto di precedente reato.

Art. 648 ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma, aprendosi con una clausola di sussidiarietà, punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, al fine di ottenere un ingiusto profitto della Società, impiega denaro proveniente da precedente delitto in una qualsiasi attività economica.

Art. 648 ter. 1 - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- La Società, tramite produzione di documentazione falsa o alterata, consegue benefici fiscali consistenti nel pagamento di contributi/imposte inferiori rispetto al dovuto e, successivamente, reimpiega le somme indebitamente risparmiate in attività attinenti alla propria attività.

2. Le Aree a Rischio

Studio Altieri S.p.A. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società. I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto. Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

Considerato quanto sopra, i processi/aree considerati a rischio per la Società in relazione ai reati della presente Parte Speciale sono i seguenti:

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio; Gestione degli adempimenti fiscali.

Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei Pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Gestione Commessa

Process/Area a Rischio: Controllo dei lavori

Sub Process/Attività Sensibile: Accettazione dei materiali; Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa; Gestione delle eventuali varianti; Gestione delle eventuali riserve; Gestione degli eventuali sinistri; Prove di collaudo; Eventuale rapporto di non conformità; documenti di contabilità dei lavori; Emissione certificati di conformità; Certificato di collaudo finale.

INDIVIDUAZIONE IN VIA STRUMENTALE

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

Process/Area a Rischio: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Controllo registrazioni contabili ciclo attivo/passivo; Controllo partitari clienti/fornitori; Gestione contabilità clienti/fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Controllo registrazioni di cassa.

Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei Pagamenti; Gestione degli incassi; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Approvvigionamento

Process/Area a Rischio: Gestione Approvvigionamento

Sub Process/Attività Sensibile: Ricezione ordine di acquisto; Gestione Approvvigionamento; Verifica fabbisogno materie prime; Acquisto del materiale; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti; Ricezione della fattura.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, oltre al C.d.A., si ritengono essere esposte direttamente o indirettamente al rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Chief Financial Officer;

- Chief Operative Officer;
- Responsabile Accounting & Finance;
- Technical Manager;
- Project Manager / Direttore dei Lavori.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate da Studio Altieri S.p.A., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura “Tesoreria e Finanza”

La gestione della Tesoreria persegue la finalità di gestire i flussi finanziari nell'immediato o nel brevissimo periodo, di modo da controllare e ottimizzare l'utilizzo delle disponibilità liquide e linee di credito.

Scopo della Procedura è, dunque, quello di attuare e garantire un effettivo controllo di tutte le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione degli incassi e pagamenti nel rispetto delle scadenze e delle condizioni previste negli accordi contrattuali con fornitori e clienti, Conti Correnti, Flussi Finanziari ecc.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di

incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Procedura “Gestione contabilità e Predisposizione del bilancio”

Scopo della Procedura è di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi specifici di comportamento e di controllo interno ai quali il personale della Società deve attenersi nella gestione dei sistemi e delle risorse contabili di modo da garantire un adeguato controllo amministrativo, fiscale e finanziario della stessa.

Essa si applica ai soggetti aziendali che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire o comunque espletare attività che rientrano nella Gestione della Contabilità e Predisposizione del Bilancio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;
- gestione anagrafica fornitori;
- registrazione delle fatture e delle note di credito;
- controlli sulla regolarità delle fatture;
- liquidazione delle fatture;
- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- gestione degli incassi;
- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
- adempimenti fiscali.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

PARTE SPECIALE IX
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE

ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, con l'art. 15, comma 7 lettera c), ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs.231/2001 l'Art. 25 *novies* relativo ai "Delitti in materia di violazione del diritto di autore".

Il *Risk Assessment* condotto dalla Società al fine di individuare quali fra le fattispecie elencate all'art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001 siano ad essa potenzialmente applicabili, ha evidenziato che i reati astrattamente configurabili in Studio Altieri S.p.A. sono quelli di seguito elencati.

Art. 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633, primo comma, lettera a) *bis*, terzo comma - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

comma 1: *Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma;*

lettera a) *bis*: *mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

comma 3: *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) (204) , se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.*

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma sanziona chiunque immette in un sistema telematico opere protette da diritto d'autore ovvero parti di esse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, nell'interesse o a vantaggio della stessa, pubblica sui canali web o sui social network della Società opere altrui senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni o aver corrisposto i previsti diritti di sfruttamento.

Art. 171 bis legge del 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne profitto, duplichi o diffonda programmi privi di contrassegno SIAE; rimuova i dispositivi di protezione di detti programmi; trasferisca per sé o per altri il contenuto di una banca dati protetta, ovvero lo estragga e lo reimpieghi in violazione delle norme sul diritto d'autore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale Studio Altieri, nell'interesse o a vantaggio della Società, utilizza a scopo commerciale o imprenditoriale materiale duplicato senza previa autorizzazione della SIAE.

Art. 171 ter legge del 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,

trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Visto il livello di dettaglio della fattispecie incriminatrice appare superfluo riportare una descrizione del reato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A:

- Il personale di Studio Altieri, nell'interesse della Società, in occasione della partecipazione a convegni, fiere, mostre e altre iniziative a carattere pubblico, predispone materiale (ad es. presentazioni) in violazione delle norme sul diritto d'autore.

Art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.*

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque non comunichi entro i termini stabiliti dalla legge i dati necessari all'identificazione dei supporti utilizzati dalla Società, ovvero dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi sopra citati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il personale di Studio Altieri, nell'interesse o a vantaggio della Società, utilizza a scopo commerciale o imprenditoriale materiale duplicato senza darne comunicazione alla SIAE.

Art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di

utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne profitto, duplichi o diffonda programmi privi di contrassegno SIAE; rimuova i dispositivi di protezione di detti programmi; trasferisca per sé o per altri il contenuto di una banca dati protetta, ovvero lo estragga e lo reimpieghi in violazione delle norme sul diritto d'autore.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri è stata esclusa.

2. Le Aree a Rischio

Di seguito i processi/aree considerati a rischio reato:

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA

Major Process: Sistemi ICT

Process/Area a Rischio: Gestione Sistemi ICT

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione e Manutenzione dei sistemi informatici; Controllo sicurezza dei Sistemi informatici (Server aziendale).

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25 *novies* del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Chief Financial Officer.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate da Studio Altieri S.p.A., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura "*Sistemi di Information and Communication Technology*"

La Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di autorizzazione e gestione delle utenze per l'accesso ai sistemi informatici contenenti dati aziendali di qualsiasi natura, al fine di garantire:

- la corretta identificazione e autenticazione di tutto il personale di Studio Altieri, collaboratori interni ed esterni che hanno accesso ai dati e alle informazioni aziendali gestite per mezzo dei sistemi informatici;
- la validità delle autorizzazioni per l'accesso ai dati;
- l'assegnazione a ciascun utente, interno od esterno che ne sia autorizzato, ai giusti canali informatici;
- la verifica del corretto mantenimento degli accessi;
- l'inaccessibilità, sia da parte di dipendenti che di terzi, ai sistemi e alle reti aziendali non consentiti e/o non autorizzati di modo da impedire inoltre l'installazione di programmi che possano arrecare danni alla rete e ai sistemi aziendali stessi.

Oltre a quanto appena esposto, la Società richiede la massima riservatezza delle notizie, dati e informazioni che costituiscono il patrimonio aziendale o che riguardano il business al fine di garantire tale principio, anche in linea con le prescrizioni in materia (D.Lgs.196/2003) di protezione e tutela dei dati personali dei terzi trattati con sistemi informatici.

Ai sensi della presente Procedura è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001.

A titolo semplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni dei principi generali di comportamento contenuti all'interno della Procedura:

- il personale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sia coinvolto nelle attività di gestione dei sistemi informatici, è tenuto a operare nel rispetto di leggi e normative nazionali ed internazionali vigenti, nonché di principi di correttezza, accuratezza, trasparenza e massima disponibilità, collaborazione e diligenza;
- trattare i dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nei limiti delle funzioni lavorative di relativa competenza;
- non duplicare e/o diffondere dati aziendali ed i software installati sui pc aziendali, in quanto di proprietà della Società stessa;
- non accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- non modificare o alterare in alcun modo i software della P.A. o i programmi di interfaccia con quelli della PA per accessi indebiti alle banche dati della P.A., ovvero per trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità definite dalla P.A. stessa.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

PARTE SPECIALE X

REATI AMBIENTALI

ARTICOLO 25 UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 giugno 2011, n. 121, il quale ha recepito le Direttive Europee sulla tutela penale dell'ambiente e sull'inquinamento provocato dalle navi e ha introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25 *undecies*, in relazione alla responsabilità c.d. amministrativa degli Enti per la commissione di determinati reati ambientali.

L'articolo 25 *undecies* elenca una serie di comportamenti in grado di configurare responsabilità dell'Ente richiamando per *relationem* norme contenute in altri atti di legge: D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, L. 28 dicembre 1993, n. 549, L. 7 febbraio 1992, n.150, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, ha inoltre integrato il novero dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* mediante l'introduzione del titolo VI *bis* del codice penale.

Dall'analisi preliminare è emersa l'applicabilità solo parziale di alcune delle fattispecie di reato previste dal Decreto sopra citato. Infatti solo nell'ambito dell'esecuzione di specifiche attività di Direzione dei Lavori, tra le attività proprie di STUDIO ALTIERI si può immaginare, un rischio sia pure solo potenziale, di incorrere in alcune delle fattispecie riconducibili a tale famiglia di reato.

Ed infatti, in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più a rischio - e di seguito più specificamente individuate - risultano essere:

- a) attività di Direzione dei lavori;
- b) attività di Monitoraggio ambientale;
- c) attività di Progettazione

Studio Altieri, al fine di dimostrare che la Società gode di un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e con lo scopo di non incorrere nelle responsabilità previste per i reati ambientali ex D.Lgs. 231/2001, ha efficacemente e volontariamente aderito alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

Codice Penale

Art. 452 *bis* c.p. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote

-sanzioni interdittive: per un periodo non superiore ad un anno, interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta punisce chiunque provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale che costituisca compromissione o deterioramento dei beni ambientali specificamente indicati dalla norma. Tale compromissione o deterioramento dovrà essere significativa e misurabile. L'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso. Il reato è punibile anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri:

- il Direttore dei Lavori, nell'interesse della Società, omette di eseguire i controlli a lui spettanti in ordine allo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, a cui consegue uno sversamento che provoca inquinamento ambientale.

Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce chiunque causi un evento distruttivo con effetti dannosi gravi, complessi ed estesi che, sotto il profilo della proiezione offensiva determini, alternativamente, le conseguenze richiamate nei punti da 1) a 3) della norma. Il reato è punibile anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da duecento a cinquecento quote
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma in esame estende la responsabilità per i reati di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p. nei casi in cui questi siano commessi a titolo di colpa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri:

- Il Direttore dei Lavori, nell'interesse della Società, compie un'attività diretta all'abbattimento dei costi da cui consegue un'omissione colposa che comporta un danno ambientale.

Art. 452 *sexies* c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni,

finanziamenti contribuiti o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di chiunque ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri ovvero detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono altresì previste diverse aggravanti a seconda che da tale condotta derivi il pericolo di compromissione o deterioramento ambientale ovvero il pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Descrizione reato

Come descritto dal testo di Legge, è punibile chiunque: uccida, catturi, detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; distrugga, prelevi, detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il campo di azione della norma è limitato da:

- c.d. "clausola di esiguità", la quale, stabilendo che "salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie", limita la contestabilità del

reato ad azioni particolarmente gravi che colpiscano un alto numero di specie animali o vegetali tale da porre in pericolo l'esistenza della specie stessa; restano escluse dall'applicazione della norma, pertanto, le condotte che riguardino un numero "esiguo" di esemplari;

- clausola "fuori dei casi consentiti" che esclude dalla punibilità uccisioni, distruzioni etc... legate a motivi di salute pubblica, pubblica incolumità etc... .

Dunque, se da un lato risultano punibili i comportamenti caratterizzati da un grado di offensività così elevato da porre in pericolo l'esistenza della specie vegetale od animale colpita, dall'altro, in forza della clausola "fuori dei casi consentiti", alcuni comportamenti conformi alla fattispecie criminosa sono giustificati.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

La condotta punisce sia la distruzione dell'habitat che il suo deterioramento; in particolare, in quest'ultimo caso, occorre che il comportamento criminoso comprometta la conservazione dello stesso ambiente.

Limita il campo di applicazione della norma:

- clausola "fuori dei casi consentiti", la quale esclude la punibilità nei casi in cui vi siano provvedimenti amministrativi, Leggi etc... che consentano o impongano di tenere la condotta tipica, ad es. taglio di piante per ragioni di pubblica sicurezza.

Anche per questo reato, come per quello di cui all'art. 727 bis c.p., i comportamenti punibili si caratterizzano per un alto grado di offensività; inoltre si evidenzia la presenza della clausola "fuori dei casi consentiti" che giustifica alcune condotte conformi alla fattispecie criminosa.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

D.Lgs. 152/2006

Art. 137, comma 2, comma 3, comma 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 - Scarichi di acque reflue

Questa norma al comma 1 prevede che *“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro”*.

Partendo da questa premessa di carattere generale che punisce l'apertura di scarichi senza autorizzazione, o ad autorizzazione sospesa o revocata, si possono descrivere le singole condotte criminose punibili ai sensi del D.Lgs. 231/01:

comma 2: Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 3: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29 quattordices, comma 3 effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 5: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità Competente a norma dell'art.107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 5, primo periodo, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 5, secondo periodo, sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;
- comma 5, secondo periodo, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 11: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il comma 13 riguarda lo scarico in mare da parte di navi o aeromobili, pertanto non coinvolge direttamente Studio Altieri S.p.A.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta diretta all'apertura ovvero all'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in mancanza di autorizzazione, ovvero in caso di sospensione o revoca della stessa.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 256 commi 1, lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

comma 1: *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:*

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- lettera a) sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- lettera b) sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 3: *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 3, primo periodo, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 3, secondo periodo, sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;

-comma 3, secondo periodo, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 5: *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 6: *Chiunque effettua deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Descrizione reato

La norma punisce le attività legate alla raccolta, allo stoccaggio e al trasporto dei rifiuti sanzionando chiunque "tratti" rifiuti inadempendo alle disposizioni di Legge ovvero in mancanza di autorizzazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il Direttore dei Lavori, al fine di conseguire un profitto per la stessa, nell'ambito di attività di cantiere non rispetta le procedure previste per lo smaltimento dei rifiuti prodotti;

Art. 257 commi 1 e 2 - Bonifica dei siti

comma 1: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque*

sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque, dopo aver causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (ad esempio a seguito di sversamento di sostanze inquinanti), non attivi le procedure di bonifica previste per legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri S.p.A.:

- Il Direttore dei Lavori, in seguito ad un inquinamento derivante da sversamento al suolo, non svolge tutte le procedure di bonifica previste dalla legge.

Art. 258 comma 4 secondo periodo - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

comma 4: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice

penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque commetta irregolarità nella tenuta o nella comunicazione dei registri obbligatori e dei formulari previsti dall'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 sul trasporto dei rifiuti.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 259 comma 1 - Traffico illecito di rifiuti

comma 1: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque effettui una spedizione di rifiuti senza rispettare le prescrizioni di legge.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 260 comma 1 e comma 2 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

comma 1: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede,

riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Questo articolo prevede un'ulteriore sanzione interdittiva: se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del D.Lgs. 152/06, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. 231/01.

Descrizione reato

Questa norma punisce le associazioni criminose volte alla realizzazione delle condotte descritte all'articolo precedente.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 260 bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

comma 6: *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 7 secondo e terzo periodo: *Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 8: *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

Sanzioni applicabili all'Ente

-comma 8, primo periodo: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

-comma 8, secondo periodo: sanzione pecuniaria è da 200 a 300 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque commetta falsità in atti relativi al trasporto dei rifiuti secondo il sistema SISTRI ovvero utilizzi certificati falsi relativi alla natura, composizione, etc. dei rifiuti. E' punibile anche chi ometta una o più delle operazioni previste nella normativa SISTRI sulla tracciabilità dei rifiuti.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Art. 279 comma 5 – Violazioni inerenti limiti di emissione

Questa norma al comma 2 punisce “*Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione*”. Partendo da questa premessa di carattere generale in cui viene punito il superamento dei limiti di emissione previsti dalla legge o dalle autorità competenti, si possono descrivere le singole condotte criminose punite ai sensi del D.Lgs. 231/01.

comma 5: Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque, nell'esercizio di una attività relativa ad uno stabilimento produttivo, violi i limiti di emissione non rispettando le norme a tutela dell'ozono stratosferico.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

Legge n. 150/1992

Questa Legge riguarda il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Si ritiene pertanto che le fattispecie di reato indicate dalla stessa non possano configurare responsabilità amministrative o penali per Studio Altieri S.p.A. in quanto attività estranee ai processi della Società.

Legge n. 549/1993

Art. 3 comma 6 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

comma 1: La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A

allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

Partendo da questa premessa di carattere generale che regola l'importazione, l'esportazione nonché la detenzione delle sostanze lesive, si possono descrivere le singole condotte criminose punite ai sensi del D.Lgs. 231/01.

comma 2: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

comma 3: Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

comma 4: L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

comma 5: Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

comma 6: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione applicabile all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque nell'esercizio di una attività volta alla produzione, al consumo, alla esportazione, alla detenzione, o alla commercializzazione delle sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla stessa Legge 549/93 (ad esempio idrocarburi completamente alogenati contenenti fluori e cloro CFC) non rispetti le prescrizioni disposte dal Regolamento CEE 3093/94 in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri S.p.A. è stata esclusa.

D.Lgs. 202/2007 – inquinamento provocato dalle navi

Questo Decreto legislativo punisce chiunque, a titolo doloso o colposo, versi in mare sostanze inquinanti durante la navigazione (ad esempio idrocarburi, o altre sostanze liquide nocive); pertanto le fattispecie di reato indicate dallo stesso Decreto non possono configurare responsabilità amministrative o penali per Studio Altieri S.p.A. in quanto attività estranee ai processi della Società.

2. Le Aree a Rischio

Studio Altieri ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate da Studio Altieri S.p.A., atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall' art. 25 *undecies* D.Lgs.231/2001 in materia di Reati Ambientali così come individuati durante il *Risk Assessment*.

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA

Major Process: Gestione Cantiere

Process/Area a Rischio: Gestione Cantiere

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione mezzi; Definizione prelievi; Definizione materiali e verifiche; Definizione atti contabili.

Process/Area a Rischio: Gestione Rifiuti

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione rifiuti urbani/speciali; Movimentazione rifiuti; Smaltimento rifiuti; Emissione certificati.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati Ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001:

- Direttore dei Lavori.

4. Presidi e Regole di comportamento

Oltre alle Procedure e ai comportamenti in esse previsti è opportuno ricordare che, a fianco dell'adozione di esse, Studio Altieri da diversi anni ha intrapreso un percorso finalizzato alla certificazione volontaria, secondo gli standard ISO, dei processi di maggior impatto sull'immagine aziendale.

Tale certificazione rilasciata da un soggetto esterno è considerata un efficace strumento di gestione per favorire un processo di miglioramento continuo dell'organizzazione, assicurando nel contempo standard di servizio e conformità alla normativa vigente.

Il sistema di certificazione è basato su:

- un'organizzazione strutturata di ruoli e responsabilità;
- la valutazione dei rischi;
- l'esistenza di un impianto procedurale;

- la verifica periodica di effettività del sistema di controllo interno, da auditor interni ed esterni.

Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti delle Procedure interne proprie di Studio Altieri S.p.A. atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs.231/01.

Procedura "Gestione della Direzione Lavori"

La presente Procedura descrive le modalità operative e le responsabilità previste da Studio Altieri S.p.A. per la gestione della direzione lavori, al fine di assicurare, oltre al soddisfacimento dei requisiti del Committente, quanto richiesto in materia dalle normative vigenti.

In particolare, la Procedura distingue le attività che precedono l'inizio dei lavori, le attività realizzate nel corso dei lavori ed, infine, le attività da porre in essere alla fine dei lavori.

La Procedura indica, in primo luogo, l'iter che deve essere rispettato nel corso delle attività preliminari. Tra i momenti più rilevanti si riportano, tra gli altri:

- la verifica dei documenti progettuali (svolta sotto la responsabilità del DL oppure, su sua delega, dal Project Manager o dal Direttore Operativo), dei documenti contrattuali relativi alle Imprese Appaltatrici (che devono essere adeguati, completi e conformi alle norme vigenti in materia e rispondere a requisiti specifici) ed, infine, delle autorizzazioni richieste ex lege;
- il rispetto degli adempimenti imposti dall'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- la verifica del sito (che deve essere eseguita dal DL e/o dal Project Manager, con lo scopo di confrontare lo stato di fatto con i documenti progettuali), nonché della tipologia e delle caratteristiche dei materiali di fornitura del cantiere, la cui conformità alle norme tecniche del Capitolo deve essere controllata dal DL, dal Project Manager e dal Direttore Operativo;
- l'acquisizione ed elencazione degli eventuali standard operativi prescritti dal Cliente;
- la pianificazione delle attività di controllo che verranno eseguite nel corso di tutte le fasi dei lavori, dei sopralluoghi periodici in cantiere e delle riunioni con il Committente e l'Appaltatore;
- la verifica del Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa ed applicato alla realtà del Cantiere, che deve aver ottenuto l'approvazione del Coordinatore Esecutivo per la Sicurezza, se persona e funzione diversa dal D.L.

Tutte le attività espletate in questa fase devono infine essere registrate, al fine dell'accertamento del loro corretto svolgimento, in appositi verbali redatti dal DL oppure, su sua delega, dal Project Manager o dal Direttore Operativo. Devono in

particolare essere indicati parametri di raffronto, gli elementi verificati ed, infine, l'esito. Tutta la documentazione deve essere adeguatamente conservata.

Con riferimento, invece, alle attività da svolgere nel corso dei lavori, la Procedura impone, oltre al rispetto della vigente legislazione in materia di realizzazione di opere:

- la verifica delle incombenze dell'Impresa Appaltatrice, delle quali deve sempre essere verificata l'ottemperanza;
- la sorveglianza sullo svolgimento delle attività operative del Cantiere e della sua custodia;
- la verifica della corretta e completa compilazione, da parte dell'Ispettore di Cantiere, del Giornale dei Lavori, nel quale vengono indicate, da parte del DL o da una risorsa del team di DL (Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere), sul Giornale dei Lavori, ove vengono documentate tutte le circostanze nelle quali vengono svolte le attività;-
- la verifica della corretta modalità di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento a quanto indicato nei documenti progettuali e in accordo alle norme di buona tecnica;
- la verifica dell'ottemperanza degli standard qualitativi dei materiali e prodotti di acquisto utilizzati dalle Imprese nel corso della realizzazione dell'opera;
- l'esecuzione di collaudi interni in corso d'opera;
- la verifica contabile, da eseguirsi con misure effettuate in loco, per la definizione degli stati d'avanzamento lavoro (SAL).

È fatta salva la possibilità di porre in essere controlli ulteriori rispetto a quelli indicati.

Con riferimento, da ultimo, alle attività da realizzare alla fine dei lavori, la Procedura si riferisce, tra le altre attività:

- alla verifica degli adempimenti previsti dalla legge sugli impianti;
- alla verifica dei disegni As Built (come costruito);
- alle richieste di collaudo alle Pubbliche Amministrazioni competenti, nonché alle attività di assistenza ai collaudi da svolgere;
- alla verifica dei documenti relativi alla contabilità lavori;
- alla trasmissione della documentazione alla Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo.

Anche le attività sopra citate vengono registrate su appositi verbali (o con mezzi equivalenti) redatti dal DL e conservati all'interno della documentazione di commessa; i verbali devono essere datati, numerati con numerazione progressiva e firmati.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

PARTE SPECIALE XI
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO E' IRREGOLARE

ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS.231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

Con il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, che introduce "Norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il Decreto (art.1, comma 1, lett. b) ha introdotto una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di cui all'art. 22, comma 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore, il datore di lavoro che "occupa alle proprie dipendenze" lavoratori stranieri privi dei permessi di soggiorno.

Nello specifico, all'interno del citato art. 22 è stato introdotto il nuovo comma 12 *bis* che stabilisce un aumento, da un terzo alla metà, delle pene previste quando:

- 1) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- 2) i lavoratori occupati sono minori non in età lavorativa;
- 3) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 *bis* del codice penale".

Oltre a questa novella - in attuazione dell'art. 11 della Dir.2009/52/CE, che imponeva agli Stati di introdurre forme di responsabilità per le persone giuridiche coinvolte nello sfruttamento del lavoro di stranieri irregolari - il D.Lgs. n.109/2012 (art. 2) ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs 231/01 il nuovo art. 25duodeces, di cui si riporta il testo.

Art. 22, comma 12 *bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.*

Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Descrizione reato

Tale norma, richiamando la condotta di cui al comma 12 precedente, secondo il quale è punito il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, prevede un aumento sanzionatorio nei casi in cui i lavoratori siano in numero superiore a tre, siano minori in età non lavorativa ovvero siano sottoposti a condizioni di sfruttamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione per tale reato in Studio Altieri:

- La Società accetta l'impiego di personale in numero superiore a tre privo del permesso di soggiorno al fine di ridurre i costi e/o abbreviare i tempi di esecuzione.

Art. 12, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

comma 3: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- d) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

comma 3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

comma 3 ter: La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

comma 5: Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzione applicabile all'Ente

- comma 3, 3 bis e 3 ter sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;

- comma 5 sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Visto il livello di dettaglio della fattispecie incriminatrice appare superfluo riportare una descrizione del reato.

Durante il *Risk Assessment* la configurabilità di tale reato in Studio Altieri è stata esclusa.

2. Le Aree a Rischio

Di seguito i processi/aree considerati a rischio reato:

INDIVIDUAZIONE IN VIA DIRETTA

Major Process: Risorse Umane

- Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane
Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione e Reclutamento.

Major Process: Approvvigionamento
Process/Area Rischio: Valutazione Fornitori
Sub Process/Attività Sensibile: Scouting fornitori; Selezione del fornitore; Valutazione fornitori; Emissione e controllo ordini ai fornitori; Emissione e controllo ordini ai fornitori; Valutazione dei preventivi.

Major Process: Gestione Commessa
- Process/Area a Rischio: Pianificazione Commessa
Sub Process/Attività Sensibile: Coordinamento delle attività della Commessa; Gestione e verifica della documentazione; Eventuale scelta e selezione dei sub-appaltatori, fornitori e stipula dei relativi incarichi.

3. Funzioni Aziendali coinvolte

In considerazione delle Attività Sensibili sopra individuate, di seguito sono evidenziate le funzioni aziendali che, direttamente o indirettamente, si ritengono essere esposte al rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati in questione possano sostanzialmente ricondursi alle seguenti:

- Chief Financial Officer;
- Chief Operative Officer;
- Responsabile HR & Recruitment;
- Technical Manager;
- Project Manager / Direttore dei Lavori.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate da Studio Altieri S.p.A., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment* .

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Procedura “Gestione del Personale”

La Procedura si applica a tutte le Strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di gestione del personale.

Obiettivo primario è quello di garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività di selezione e assunzione del personale nonché di gestione dei finanziamenti per la formazione.

Le direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla Procedura in oggetto, hanno la responsabilità di osservare e farne rispettare il contenuto, nonché di segnalare al Responsabile della Direzione Risorse Umane eventuali necessità di aggiornamento.

Le Modalità operative disciplinano i comportamenti dei Destinatari al fine di tutelare l'integrità della Società, prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all'etica in cui la Società si riconosce.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi di comportamento:

- deve essere predisposto un budget annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali richieste extra-budget devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;
- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- nell'ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da Paesi terzi;
- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede:

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l'assunzione, di un'apposita modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché la verifica dell'eventuale parentela con esponenti della P.A. che hanno rapporti di lavoro costante con la Società;

- un accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo;
- diversi livelli autorizzativi all'assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o dei Dirigenti.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente – Sicurezza.

